

CORTE DI ASSISE DI APPELLO PALERMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO					N° 31/2008 Sent.
SEZIONE PRIMA					N° 19/2008 R.G.
L'anno duemilaotto il giorno nove del mese di dicembre composta dai Sigg.ri :					Notizie di Reato N° 15489/2005
1	Dott.	Innocenzo	LA MANTIA	Presidente	
2	Dott.	Alfredo	MONTALTO	Consigliere	
3	Sig.	Gregoria	MAURO	Giudice Popol.	
4	Sig.	Vito	PAMPALONE	“ “	
5	Sig.	Pietra	MESSINEO	“ “	
6	Sig.	Giuseppa	RE	“ “	
7	Sig.	Simone	LI MULI	“ “	
8	Sig.	Emanuele	FANARA	“ “	
Con l'intervento del Sost. Procuratore Generale Dott.ssa DANIELA GIGLIO e con l'assistenza del Cancelliere Antonella FOTI ha pronunciato la seguente					
S E N T E N Z A					
nei confronti di					

BAGLIESI Salvatore nato a Partinico (PA) il 06.02.1958 ivi res.te in Via delle Capre n.118 (dom. eletto)
Arr. il 04.11.2005 scarc. il 18.12.2007

PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Mario Maggiolo
Avv. Lucia Indellicati

Foro di Pisa
Foro di Termini Imerese
con studio in Palermo Via Terrasanta, 93.

PARTE CIVILE:

LA CORTE Iolanda, nata a Monreale il 02.01.1970 ivi res.te in Via Verdi n.14, in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sui figli minori:

- ROSSELLO Provvidenza, nata a Palermo il 18.08.1990;
- ROSSELLO Francesco, nato a Palermo il 18.02.1995;
- ROSSELLO Elena, nata a Palermo il 17.07.1999;

Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Dario Madonia del Foro di Palermo

A P P E L L A N T E

il P.M. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise Sezione Terza di Palermo in data 18.12.2007, con la quale il Bagliesi è stato assolto dai reati ascrittigli per non avere commesso il fatto .

CAPI DI DIMPUTAZIONE:

a) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 575, 577 nr.3 c.p. art. 7 D.L. 152/91, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso e previo accordo con Michele Seidita, per il quale si procede separatamente; Pezzino Francesco Salvatore, condannato in primo grado per tale fatto in data 24.6.2005 ed altri soggetti per i quali non sono stati raggiunti sufficienti elementi di responsabilità, ciascuno consapevole dei contributi rispettivamente apportati dagli altri – agendo Seidita quale esecutore materiale, Pezzino apportando determinante contributo causale, consistente nell'essere alla guida dell'autovettura a bordo della quale vi era il Seidita e nell'averlo condotto nel luogo predestinato, Bagliesi nell'aver seguito gli spostamenti di Alduino Francesco Paolo dall'abitazione sita in Contrada Milito al panificio in via Contadino in Partinico, segnalandone la presenza agli esecutori materiali, tutti agendo secondo un piano preconcertato, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" – cagionavano la morte di Alduino Francesco Paolo e Rossello Roberto a mezzo di imprecisati colpi di arma da fuoco fucile cal. 12 che li attingevano in parti vitali del corpo determinandone il decesso.

Commettendo il fatto con premeditazione, essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la decisione e l'esecuzione dell'azione

delittuosa portata a termine mediante la predisposizione di un accurato agguato.

In Partinico il 10.4.1999 ed il 23.11.1999

- b)** del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 nr. 2, 2 4, 7 legge 2 ottobre 1967 nr. 895 e succ. modif. art. 7 D.L. 152/91, perché, in concorso con Michele Seidita, Pezzino Francesco Salvatore ed altri soggetti, con i ruoli sopra descritti, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un fucile cal. 12 ed una pistola cal. 7,65, armi comuni da sparo.

In Partinico il 10.4.1999

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Procuratore Generale conclude chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, voglia affermare la penale responsabilità del Bagliesi e condannarlo alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei ritenuta la continuazione fra i reati allo stesso contestati;

L'Avv. L. Indellicati – anche per conto del co-difensore avv. Maggiolo – nell'interesse di Bagliesi Salvatore conclude chiedendo che la Corte, previo rigetto dell'appello del P.M., voglia confermare la sentenza di primo grado.

MOTIVAZIONE

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alle ore 6:45 del 10 aprile 1999, un sicario, con il viso coperto da un passamontagna, penetrava all'interno di un panificio sito nella via del Contadino di Partinico ed esplodeva numerosi colpi di arma da fuoco lunga caricata a pallettoni contro Alduino Francesco Paolo, titolare del detto panificio.

A seguito della detta sparatoria, l'Alduino decedeva immediatamente, mentre un dipendente dello stesso, Rossello Roberto, pure attinto dai colpi, rimaneva gravemente ferito e veniva ricoverato in ospedale ove, in data 23 novembre 1999, però, decedeva a sua volta in conseguenza di complicanze insorte per le lesioni riportate.

Le prime indagini, indirizzate verso la matrice mafiosa del delitto sia per le modalità dello stesso sia per la personalità dell'Alduino (già imputato del reato di associazione mafiosa nel cosiddetto primo "*maxi processo*"), non consentivano di pervenire all'individuazione né dell'autore del delitto, né della sua causale.

Ciò nonostante la collaborazione di Rossello Filippo, fratello di Roberto, e di Cilluffo Tommaso, entrambi autoaccusatisi di avere fatto parte del *clan* mafioso capeggiato dall'Alduino.

I predetti, infatti, in particolare, riferivano che, nell'ambito dei contrasti insorti all'interno del "*mandamento*" mafioso di Partinico in seguito all'arresto dei principali esponenti della "*famiglia*" dominante dei Vitale, avevano eseguito, su incarico dell'Alduino, qualche mese prima dell'omicidio di quest'ultimo, un attentato ai danni di Seidita Michele, esponente della detta "*famiglia*" mafiosa facente capo ai Vitale ed avanzavano, pertanto, il sospetto che il Seidita avesse potuto vendicarsi uccidendo, appunto, l'Alduino.

L'assenza di riscontri a tale sospetto non impediva, tuttavia, l'archiviazione del procedimento, che veniva, però, riaperto, nel 2002, quando Seidita Michele, iniziando a sua volta a collaborare con la Giustizia, confessava di avere fatto parte della "*famiglia*" mafiosa di Partinico, e di avere organizzato ed eseguito, tra altri delitti, anche il duplice omicidio dell'Alduino e del Rossello per reagire all'attentato che il primo aveva perpetrato ai suoi danni qualche tempo prima.

Il Seidita riferiva, in particolare, che il cognato Pezzino Salvatore lo aveva aiutato nell'organizzazione del delitto e aveva guidato l'autovettura con la quale entrambi si erano recati presso il panificio dell'Alduino e, in relazione all'attività preparatoria del delitto medesimo, chiamava in correità anche altri soggetti tra i quali Bagliesi Salvatore, accusato di avere effettuato precedentemente il pedinamento dell'Alduino e di averne quindi segnalato i movimenti la mattina in cui, poi, l'omicidio era stato eseguito.

Il Pezzino veniva immediatamente tratto a giudizio e condannato con sentenza della Corte di Assise di Palermo del 24 giugno 2005 confermata dalla Corte di Assise di Appello il 30 marzo 2006 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 9 febbraio 2007.

Nel frattempo, però, dopo la conclusione del predetto processo di primo grado, veniva emessa ed eseguita, in data 4 novembre 2005, ordinanza di custodia cautelare in carcere per il duplice omicidio Alduino-Rossello nei confronti di Bagliesi Salvatore, già detenuto dal 5 novembre 2005 per il reato di associazione mafiosa per avere fatto parte della "*famiglia*" mafiosa di Partinico curando, in particolare, il settore delle estorsioni.

Con decreto del 26 giugno 2006, quindi, il Bagliesi veniva rinviato al giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Palermo, la quale, all'esito del

dibattimento, con sentenza del 18 dicembre 2007, assolveva l'imputato dai reati ascritti per non avere commesso il fatto e ne ordinava l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Nella motivazione, depositata il 25 marzo 2008, la Corte di Assise di Palermo esaminava, quindi, innanzitutto, il contesto storico-criminale in cui si era verificato il duplice omicidio traendo notizie dalle sentenze definitive acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. e, dunque, dalla sentenza con la quale era stato condannato il Pezzino e da altre sentenze pronunziate già nei confronti di Seidita Michele (sentenza emessa dal Tribunale di Palermo l'1 luglio 2003, irrevocabile il 14 novembre 2003, e sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo il 17 aprile 2002, parzialmente riformata con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 19 dicembre 2003, irrevocabile il 25 novembre 2004).

Tali notizie concernevano, specificamente, la collaborazione di Seidita Michele, iniziata nel mese di novembre 2002 mentre era in corso il primo dei processi sopra indicati, e lo stato di fibrillazione in cui si era venuto a trovare il "*mandamento*" mafioso di Partinico a seguito dell'arresto di Vitale Vito (avvenuto nel mese di aprile 1998) e di alcuni esponenti mafiosi a lui più vicini.

Dopo tale ultimo evento, infatti, si era creato un gruppo contrapposto ai Vitale capeggiato da Tagliavia Francesco, Alduino Francesco Paolo e Alduino Angelo e di cui facevano parte anche Alduino Vito, Alduino Salvatore, Rossello Filippo, Cilluffo Tommaso, Lo Monaco Leo e Mattina Girolamo.

Tale gruppo aveva organizzato ed eseguito numerosi danneggiamenti ed incendi ai danni di coloro che erano rimasti fedeli ai Vitale, nonché, nel novembre 1998, un tentativo di omicidio in pregiudizio di Seidita

Michele, finché, il 10 aprile 1999, era stato ucciso Alduino Francesco Paolo.

Il Seidita, a fronte delle prime dichiarazioni di Rossello Filippo e Cilluffo Tommaso che avevano confessato il tentativo di omicidio ai danni del predetto, aveva persino negato l'episodio, ammesso, però, successivamente, allorché aveva iniziato a collaborare con la Giustizia, insieme a cinque omicidi (tra i quali quello dell'Alduino), due tentati omicidi e numerosi altri delitti.

La Corte di Assise, quindi, esponeva i criteri di valutazione delle prove e analizzava la personalità del Seidita e le ragioni della sua collaborazione, formulando, sotto tali profili, un giudizio positivo sull'attendibilità generica e complessiva del proponente.

La Corte di Assise, poi, esaminava i riscontri alla ricostruzione delle vicende della “*famiglia*” mafiosa di Partinico offerta dal Seidita ricavabili dalle dichiarazioni di Vitale Giuseppa, sorella dei capi di quella “*famiglia*” e divenuta, di fatto, “*reggente*” della stessa dopo l'arresto del fratello Vito, la quale, a sua volta, nel mese di febbraio 2005, aveva iniziato a collaborare con la Giustizia ed era stata esaminata, in qualità di “*teste assistita*”, all'udienza del 26 febbraio 2007.

La Vitale, infatti, aveva riferito di avere fatto affidamento, dopo l'arresto del fratello Vito, soprattutto sul Seidita per contrastare quel gruppo emergente costituito da Tagliavia Francesco e Alduino Francesco Paolo.

Indi, la Corte di Assise esaminava più in dettaglio le dichiarazioni del Seidita in merito alle vicende che avevano preceduto il duplice omicidio Alduino-Rossello e le conferme ricavabili dalle dichiarazioni dei collaboranti Vitale, Rossello Filippo e Cilluffo.

Tali dichiarazioni riguardavano, innanzitutto, il movente del detto duplice omicidio individuato nell'agguato subito dal Seidita alla fine del 1998 e nell'attività iniziata in proprio, soprattutto nel settore delle estorsioni, dal gruppo costituito dal Tagliavia e dall'Alduino.

Tale movente riferito dal Seidita trovava conferma nelle dichiarazioni della Vitale, la quale, pur essendo allora detenuta, aveva ricevuto notizie tramite la sorella Nina, e nelle dichiarazioni del Rossello e del Cilluffo (entrambi esaminati all'udienza del 14 marzo 2007), i quali ben conoscevano i fatti in quanto autori dell'agguato ai danni del Seidita insieme a Alduino Francesco Paolo.

Il giorno in cui quest'ultimo era stato ucciso, tuttavia, il Rossello si trovava in carcere essendo stato arrestato per il possesso illegale di una pistola che egli portava con sé proprio per il timore di ritorsioni da parte del Seidita, mentre il Cilluffo, immediatamente avvertito del duplice omicidio, era riuscito ad arrivare al panificio prima dei Carabinieri, a prelevare due pistole ivi nascoste ed a andare via con l'autovettura Mercedes dell'Alduino al cui interno vi erano nascoste altre due pistole.

Indi, la Corte di Assise esaminava più specificamente le dichiarazioni rese dal Seidita riguardo al duplice omicidio Alduino-Rossello, ad iniziare dalla attività preparatoria per la quale si era avvalso della collaborazione di Ciccio Di Giuseppe (inteso "Frisella"), di Vitale Michele e di Salvatore Bagliesi.

In particolare, i predetti avevano fatto alcuni appostamenti presso il bar "Jato" perché il Bagliesi aveva riferito che l'Alduino portava ivi il pane la domenica mattina, fatto, però, che non aveva trovato, poi, conferma.

Quindi, era stata valutata l'ipotesi di commettere l'omicidio presso il villino di campagna dell'Alduino e, infine, quella di commetterlo all'interno del panificio.

Successivamente aveva fatto rientro a Partinico Pezzino Salvatore, che si era immediatamente posto a disposizione del cognato Seidita per realizzare l'omicidio.

Pertanto, una settimana prima tale Lo Biundo Antonino aveva rubato una Fiat Uno a Terrasini e l'aveva consegnata al Seidita che l'aveva custodita all'interno di un suo magazzino.

Uno o due giorni prima, invece, vi era stata una riunione per concordare le modalità esecutive del delitto cui avevano partecipato, oltre al Seidita ed al Pezzino, anche Bagliesi, Vitale Michele e il Di Giuseppe.

Al Bagliesi, in particolare, ancora secondo quanto riferito dal Seidita, era stato affidato il compito di seguire l'Alduino e di suonare il clacson della propria autovettura transitando dinanzi al magazzino del Seidita medesimo per confermare il passaggio della vittima designata.

Il Seidita, quindi, confermava che la mattina del 10 aprile 1999, intorno alle ore 6:40, era transitata l'autovettura dell'Alduino davanti il magazzino al cui interno si trovavano già lo stesso Seidita e il Pezzino, e il Bagliesi aveva segnalato quel passaggio, come concordato, con un colpo di clacson, a seguito del quale Seidita e Pezzino, a bordo dell'autovettura rubata guidata dal secondo e armati con un fucile calibro 12 e una pistola calibro 7,65, si erano recati presso il forno dell'Alduino, ove il Seidita, con il volto coperto da un passamontagna, aveva sparato con il fucile predetto.

La Corte di Assise, quindi, riconosceva che le dichiarazioni del Seidita concernenti la preparazione e l'esecuzione del delitto apparivano senz'altro compatibili con una conoscenza diretta del fatto criminoso

alla stregua di quanto era possibile ricavare dalle dichiarazioni di alcuni testimoni oculari e dai rilievi tecnici eseguiti nell'immediatezza del fatto.

Ciò perché alcune imprecisioni del racconto del Seidita relative all'ubicazione della porta del panificio che dava sulla via del Contadino, alla fuga dei presenti verso destra in direzione del bagno ed alla posizione dell'Alduino apparivano avere una rilevanza non determinante ben potendo trovare giustificazione nella concitazione del momento ovvero anche in imprecisioni degli stessi testimoni.

Senonché, sicuramente di ben maggiore rilevanza appariva alla Corte di Assise il dubbio che il Seidita avesse potuto sostituirsi nel ruolo invece svolto dal Pezzino per diminuire le responsabilità di quest'ultimo (come già accaduto, secondo quanto riferito dalla collaborante Vitale Giusy, per l'omicidio di Riina Salvatore) e, più in generale, che il medesimo Seidita avesse inteso salvaguardare altri compartecipi del delitto, così come, d'altra parte, già si evinceva dalle sentenze, acquisite agli atti, con le quali, infine, pure era stato condannato il Pezzino.

Tali dubbi, fondati su obiettive risultanze già evidenziate nelle citate sentenze del processo contro il Pezzino, impedivano, secondo la Corte di Assise, di riconoscere illimitata fiducia al racconto del Seidita e imponevano una più rigorosa analisi del racconto medesimo.

Passando, allora, più specificamente all'esame delle dichiarazioni accusatorie del Seidita nei confronti del Bagliesi, la Corte di Assise rilevava, innanzitutto, una indubitabile progressione delle precisazioni del collaborante riguardo ai compiti svolti dall'odierno appellante.

Nelle prime dichiarazioni del 27 novembre 2002, infatti, il Seidita si era limitato a collocare il Bagliesi nel gruppo di persone che avrebbero dovuto fungere da "supporto" all'equipaggio incaricato di

eseguire l'omicidio controllando il territorio in prossimità del panificio.

Nel successivo interrogatorio dell'11 gennaio 2003, invece, il Seidita aveva riferito che il Bagliesi aveva atteso l'Alduino all'uscita della sua abitazione, lo aveva seguito nel tragitto verso il panificio ed aveva segnalato il passaggio della vittima suonando il clacson in prossimità del magazzino in cui attendevano lo stesso dichiarante ed il Pezzino.

Con le dichiarazioni rese nel processo nei confronti del Pezzino all'udienza del 9 dicembre 2004, ancora, il Seidita aveva aggiunto che al Bagliesi era stato affidato anche il compito di avvisare Di Giuseppe e Vitale, in attesa dinanzi al bar "Jato", affinché i predetti potessero iniziare l'attività di perlustrazione del territorio loro affidata.

Nel dibattimento del presente processo, infine, il Seidita, all'udienza del 19 gennaio 2007, aveva confermato sostanzialmente quanto già precedentemente riferito escludendo, però, la partecipazione del Vitale e aggiungendo che la mattina del delitto egli aveva visto passare davanti al proprio magazzino l'autovettura Golf di colore rosso del Bagliesi.

Analizzando criticamente, quindi, il resoconto del collaborante, la Corte di Assise rilevava alcuni evidenti aspetti di problematicità ad iniziare dal fatto che l'intero piano criminoso, secondo il Seidita, era stato concepito ed organizzato esclusivamente in funzione del transito dell'Alduino davanti al magazzino in cui si erano appostati i sicari ancorché tale percorso non fosse l'unico possibile ed essendo più logico che l'appostamento fosse stato effettuato nei pressi del panificio essendo stato programmato che ivi, e non già lungo il percorso, l'Alduino avrebbe dovuto essere ucciso.

Altro aspetto problematico emergeva dal fatto che in un primo tempo il Seidita aveva attribuito soltanto al suono del clacson il segnale per

entrare in azione, mentre soltanto dopo, a fronte della prospettata incertezza sulla provenienza di quel suono, aveva aggiunto di avere avuto modo di vedere chi aveva suonato il clacson, senza, però, dissipare i dubbi circa il fatto che, per le modalità descritte, egli avesse potuto effettivamente vedere l'autovettura del Bagliesi transitata quando la porta del magazzino era ancora chiusa.

Altre perplessità nascevano dalle dichiarazioni del Seidita relative al Vitale, prima inserito tra i partecipi e poi, invece, escluso, ed al ruolo dei fratelli Lo Biundo in relazione al quale le propalazioni del Seidita medesimo erano state già stigmatizzate nella sentenza che pure aveva condannato il Pezzino.

In conclusione, pertanto, la Corte di Assise rilevava che la verifica dell'intrinseca consistenza delle dichiarazioni del Seidita registrava un esito non completamente confortante per il pericolo inevitabile e ricorrente di deformazione del vero cui il dichiarante non era riuscito a sottrarsi per svalutare l'apporto del Pezzino, pur se, per contro, vi era una apparenza di genuinità della chiamata di correo nei confronti del Bagliesi in quanto risalente già all'inizio della collaborazione e mai più posta in dubbio.

A questo punto, pertanto, la Corte di Assise rivolgeva la propria attenzione alla verifica della attendibilità estrinseca del Seidita mediante ricerca di elementi esterni di integrazione e conferma.

A tal proposito, la Corte di primo grado, però, osservava che taluni elementi indicati dall'Accusa come elementi di convalida delle dichiarazioni del Seidita (l'accertata partecipazione del Pezzino al delitto; l'accertata esistenza del sodalizio mafioso che legava il Seidita, il Pezzino e i Lo Biundo; l'indicazione del Bagliesi come componente del gruppo facente capo al Seidita fatta da Rossello, Cilluffo e Vitale Giuseppa; i servizi di osservazione della P.G. che

confermavano la frequentazione di Bagliesi con Seidita e Di Giuseppe) non avevano valenza “individualizzante” e difettavano, comunque, di univocità e di certezza.

Quanto alle risultanze dei tabulati telefonici, invece, la Corte di Assise, dopo avere disatteso i rilievi formulati dalla difesa dell'imputato riguardo alla consulenza svolta dal perito Genchi perché fondata su documentazione acquisita in altro processo, osservava che, in linea generale, le stesse fornivano un soddisfacente quadro di riscontro alle dichiarazioni del Seidita in quanto confermavano la trasferta in Sicilia del Pezzino in concomitanza con la preordinazione dell'omicidio e il rientro in Toscana subito dopo, la presenza di Lo Biundo Antonio, unitamente al Pezzino, in Terrasini in coincidenza con il furto dell'autovettura utilizzata poi per il delitto, ed i contatti tra coloro a vario titolo chiamati in correità dal Seidita a partire dalle ore 5:28 del giorno in cui furono uccisi l'Alduino e il Rossello.

Per quanto riguarda il Bagliesi, in particolare, erano emersi una chiamata di dodici secondi fatta a Lo Biondo Giuseppe alle ore 5:32:34 del 10 aprile 1999, impegnando (sia il chiamante che il ricevente) una cella nella quale ricadono tanto la casa del Pezzino quanto la villa dell'Alduino, ed una chiamata di nove secondi fatta dal predetto Lo Biundo al Bagliesi alle ore 5:46:16, impegnando una cella nella quale ricade il magazzino del Seidita mentre il ricevente impegnava ancora la cella prima indicata.

Tuttavia, la Corte di Assise osservava che, per contro, nei dati di traffico telefonico acquisiti e sviluppati non ricorrevano tutti i soggetti chiamati in correità dal Seidita e che, soprattutto, dai dati medesimi sembrava trarre maggiore forza l'ipotesi di un ruolo del Pezzino ben più ampio di quello riferito dal collaborante e la compartecipazione di un numero di soggetti superiore a quello dallo stesso indicato.

Peraltro, tra tali soggetti non v'era Giuseppe Lo Biundo (cui, infatti, non è stata mai contestata la partecipazione nel duplice omicidio), così che la Corte di Assise osservava che, attribuendo valore di riscontro ai contatti telefonici avvenuti la mattina del 10 aprile 1999 tra Bagliesi e Giuseppe Lo Biundo, paradossalmente, sarebbe stata screditata proprio la fonte principale d'accusa costituita dalle dichiarazioni del Seidita.

La Corte di Assise, inoltre, dava atto che le risultanze della consulenza Genchi era contrastate dai rilievi del consulente dell'imputato, Ing. Carlevaro, secondo cui l'apparato cellulare del Bagliesi, in occasione delle due telefonate sopra indicate, doveva più correttamente posizionarsi nei pressi del mercato ortofrutticolo di Partinico e non già nei pressi dell'abitazione della vittima.

La Corte di primo grado, quindi, esaminava la testimonianza resa, all'udienza del 9 maggio 2007, da Suriano Massimiliano, secondo cui egli il giorno 10 aprile 1999 si era accompagnato al Bagliesi sin dalle ore 5:00 – 5:30 per scaricare arance presso il mercato ortofrutticolo e le dichiarazioni dell'imputato, il quale, giustificando il suo precedente silenzio, all'udienza del 9 luglio 2007, aveva riferito che soltanto dopo la testimonianza del Suriano si era ricordato di essere stato in compagnia di quest'ultimo la mattina in cui poi aveva appreso dell'omicidio dell'Alduino.

Indi, la Corte di Assise osservava che il Suriano aveva ancorato il suo ricordo ad un incontro avuto lo stesso 10 aprile 1999 con il Dott. Provenzano, incontro da questi, però, smentito e che gli accertamenti disposti avevano evidenziato che il mercato ortofrutticolo di regola rimaneva chiuso nella giornata di sabato, pur concludendo che, tuttavia, il racconto del testimone non lasciava trasparire vistose menzogne ancorché con una seconda consulenza il perito Genchi

avesse confutato le affermazioni del consulente dell'imputato Carlevaro ed avesse, quindi, confermato, sia pure con un minimo margine di dubbio, che, allorché quella mattina aveva avuto due contatti telefonici con il Lo Biundo, il Bagliesi si trovava più probabilmente in prossimità dell'abitazione dell'Alduino e non già presso il mercato ortofrutticolo.

Conseguentemente, la Corte di Assise riteneva di dovere pervenire alla pronunzia assolutoria sopra ricordata.

Avverso la predetta sentenza il Pubblico Ministero proponeva appello con atto depositato il 30 aprile 2008 con il quale, innanzitutto, confutava le conclusioni del primo giudice in ordine alla attendibilità del dichiarante Seidita.

In particolare, il P.M. evidenziava che, sebbene quest'ultimo avesse cercato di svalutare l'apporto del Pezzino, non vi era ragione di dubitare della chiamata di correo nei confronti del Bagliesi in quanto formulata sin dalle prime dichiarazioni e sempre coerentemente reiterata.

Le omissioni del racconto del Seidita riguardo ai fratelli Lo Biundo, poi, secondo il P.M., trovavano giustificazione nel fatto che i predetti erano stati coinvolti nel progetto omicidiario dal Pezzino ad insaputa del cognato.

Inoltre, ancora secondo il P.M., il primo giudice non aveva debitamente valutato la riunione tra i compartecipi dell'omicidio avvenuta il giorno precedente a questo cui aveva preso parte anche il Bagliesi, né i ripetuti contatti telefonici di quest'ultimo con Francesco Paolo Di Giuseppe (uno dei quali, quello delle ore 14:34:36 dell'8 aprile 1999 in concomitanza con la riunione di cui sopra), con Lo Biundo Antonio in concomitanza con il furto dell'autovettura poi utilizzata dai sicari e il giorno precedente a quello dell'omicidio e,

infine, con il Di Giuseppe e il Di Dia nel pomeriggio del 10 aprile 1999.

Tutti tali contatti telefonici hanno, per il P.M., valore sostanzialmente confermativo delle dichiarazioni del Seidita.

Indi, l'appellante rilevava che il primo giudice era incorso in errore ritenendo che il giorno dell'omicidio fosse la vigilia di Pasqua, invece risalente alla settimana precedente, e che, conseguentemente, non aveva adeguatamente valorizzato i contatti telefonici del giorno 4 aprile 1999 (appunto giorno di Pasqua in cui, secondo il Seidita, avrebbe dovuto originariamente commettersi il delitto) tra Bagliesi, Pezzino e Di Giuseppe.

Ancora l'appellante rilevava che la Corte di Assise non aveva tenuto conto del fatto che il giorno dell'omicidio il Pezzino non avrebbe potuto raggiungere a piedi, dalla sua abitazione, il magazzino del Seidita e che, pertanto, è stato certamente accompagnato da uno dei fratelli Lo Biundo che abitualmente gli facevano da autista.

Secondo il P.M., in sostanza, il Pezzino aveva celato al Seidita il coinvolgimento dei Lo Biundo nell'omicidio, così trovando giustificazione il fatto che di questi ultimi il collaborante non abbia riferito.

L'appellante, poi, censurava anche la parte della sentenza impugnata nella quale la Corte di Assise, pur adombrando un grave sospetto sulla deposizione del teste Suriano, non aveva ritenuto provata la falsità dell'alibi fornito all'imputato.

Il Suriano, infatti, aveva ancorato il suo ricordo ad un incontro con il Dott. Provenzano, il quale, tuttavia, non solo lo aveva smentito, ma aveva anche riferito di un tentativo di avvicinamento del teste medesimo allo scopo conoscere o suggerire le dichiarazioni che il Provenzano avrebbe a sua volta reso.

Il rapporto professionale con il Bagliesi riferito dal testimone, inoltre, risulta smentito dalla totale assenza di contatti telefonici tra i predetti e di qualsiasi altra documentazione fiscale, così come, d'altra parte, l'incontro della mattina del 10 aprile 1999 risulta smentito per il fatto che il giorno del sabato il mercato ortofrutticolo all'epoca era chiuso e per il fatto che l'imputato non aveva saputo precisare se nello stand del Suriano vi fosse o meno una cella frigorifera (presenza affermata dal Suriano a sostegno delle ragioni dell'incontro con il Bagliesi, ma non provata, comunque, non necessaria in quel periodo dell'anno per la conservazione delle arance a prescindere dal fatto che non v'è traccia di trasferte del Bagliesi a Ribera per prelevare le arance medesime nei giorni immediatamente precedenti) .

Tale falso alibi costituisce, dunque, riscontro individualizzante della propalazione del Seidita.

L'appellante, quindi, rilevava che anche la consulenza dell'Ing. Carlevaro andava disattesa poiché era stato accertato che le intemperie del giorno 10 aprile 1999 non avrebbero potuto impedire l'aggancio del cellulare del Bagliesi da parte della BTS Omnitel "Perla del Golfo" e non smentiscono, conseguentemente, la localizzazione del Bagliesi medesimo nei pressi della abitazione dell'Alduino.

Peraltro, a dire del P.M. appellante, la Corte di Assise aveva del tutto trascurato il fatto che la difesa del Bagliesi, con la consulenza Carlevaro e con la successiva testimonianza del Suriano, aveva ripercorso il medesimo *modus operandi* con il quale in altro processo per altro omicidio riconducibile al medesimo contesto delle cosche di Partinico (l'omicidio di Riina Salvatore) aveva tentato, invano, di inficiare le dichiarazioni del Seidita: anche in quel processo, infatti, una consulenza di parte era servita a stirare l'ampiezza di un cella

della Omnitel sino a coprire il piazzale di una pizzeria, ove, secondo alcune false testimonianze, si sarebbero trovati gli imputati.

Quindi, l'appellante censurava la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva ritenuto di ravvisare oscillazioni nella linea del consulente dell'Accusa Genchi e di non escludere, conseguentemente, la fondatezza dei rilievi del consulente Carlevaro, stante che, in realtà, il Dott. Genchi era stato categorico nell'affermare che non vi fosse alcuna possibilità di effettuare all'epoca telefonate all'interno di qualunque stand del mercato ortofrutticolo, limitandosi, poi, a seguito di esplicita sollecitazione, soltanto ad ammettere una remota possibilità che le telefonate potessero essere effettuate dall'area esterna al mercato medesimo.

Peraltro, la Corte di Assise fondava il giudizio sull'asserita oscillazione della linea del consulente su una precedente indicazione fatta da questi nella relazione dell'8 aprile 2003 che, tuttavia, costituiva un evidente refuso laddove il Dott. Genchi aveva scritto "*magazzino del Seidita*" anziché "*abitazione del Pezzino*" come si evince inequivocabilmente dalle considerazioni e dai commenti formulati prima e dopo di quella indicazione e dalla relazione definitiva depositata dal medesimo consulente il 26 febbraio 2005.

Alla stregua dei detti motivi, dunque, l'appellante chiedeva riformarsi la sentenza impugnata affermando la penale responsabilità dell'imputato Bagliesi Salvatore in ordine ai reati contestatigli.

Con decreto di citazione in atti il Presidente della Corte di Assise di Appello, Sezione Prima, citava l'imputato a comparire per il giudizio di appello all'udienza del 2 dicembre 2008 nella quale il Consigliere delegato faceva la relazione della causa.

Indi, il Procuratore Generale, il difensore delle parti civili costituite e il difensore presente dell'imputato (che depositava inoltre memoria

sottoscritta da entrambi i difensori) svolgevano i rispettivi interventi e concludevano come riportato in epigrafe.

Alla successiva udienza del 9 dicembre 2008 destinata per le repliche, infine, la Corte di Assise di Appello pronunciava sentenza come da allegato dispositivo di cui dava lettura.

* * *

L'APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO

Il Pubblico Ministero appellante chiede la riforma della pronuncia assolutoria dell'imputato, in sintesi, per i seguenti motivi:

1) ha errato il primo giudice nel ritenere non pienamente attendibile la chiamata di correo del Seidita nei confronti del Bagliesi poiché il predetto dichiarante aveva mostrato incertezze soltanto riguardo alla posizione del cognato Pezzino con l'evidente intento di svalutarne l'apporto al fatto omicidiario, ma non anche riguardo al Bagliesi sempre coerentemente indicato sin dalle sue prime provalazioni, mentre la mancata indicazione da parte del medesimo Seidita della compartecipazione nel delitto dei fratelli Lo Biundo trovava spiegazione nel fatto che questi erano stati coinvolti dal Pezzino ad insaputa dello stesso Seidita;

2) la Corte di Assise non ha tenuto in debito conto i contatti telefonici avuti dal Bagliesi con Francesco Paolo Di Giuseppe in concomitanza con la riunione preparatoria del delitto di cui ha riferito il Seidita e con Lo Biundo Antonio in concomitanza con il furto dell'autovettura poi utilizzata dai sicari e il giorno precedente a quello dell'omicidio, nonché con il Di Giuseppe e il Di Dia nel pomeriggio del 10 aprile 1999, contatti tutti sostanzialmente confermativi delle dichiarazioni del Seidita;

3) il primo giudice è incorso in errore ritenendo che il giorno dell'omicidio fosse la vigilia di Pasqua, invece risalente alla settimana

precedente, con la conseguenza che, poi, non aveva adeguatamente valorizzato i contatti telefonici del giorno 4 aprile 1999 (appunto giorno di Pasqua in cui, secondo il Seidita, avrebbe dovuto originariamente commettersi il delitto) tra Bagliesi, Pezzino e Di Giuseppe;

4) la Corte di Assise non ha, altresì, tenuto conto che il giorno dell'omicidio il Pezzino non avrebbe potuto raggiungere a piedi, dalla sua abitazione, il magazzino del Seidita e che, pertanto, è stato certamente accompagnato, ad insaputa del cognato Seidita, da uno dei fratelli Lo Biundo che abitualmente gli facevano da autista;

5) la Corte di Assise ha errato nel ritenere non provata la falsità dell'alibi fornito all'imputato dal teste Suriano, tenuto conto che la deposizione del predetto era stata smentita dal teste Provenzano (il quale ha anche riferito di un tentativo di avvicinamento da parte del Suriano allo scopo conoscere o suggerire quanto il Provenzano avrebbe riferito agli inquirenti); non era emerso alcun rapporto professionale del medesimo con il Bagliesi (stante anche la totale assenza di contatti telefonici tra i predetti e di qualsiasi altra documentazione fiscale); il giorno del sabato nel quale sarebbe avvenuto l'incontro presso il mercato ortofrutticolo questo era chiuso; l'imputato non ha saputo neppure precisare se nello stand del Suriano vi fosse o meno una cella frigorifera a riprova che egli, in realtà, non vi era mai entrato; non è stata provata la esistenza all'epoca di tale cella frigorifera e, quindi, la ragione indicata dal teste per giustificare l'incontro con il Bagliesi; non vi era alcuna necessità, in quel periodo dell'anno, di conservare le arance nella cella frigorifera; non v'è traccia, infine, di trasferte del Bagliesi a Ribera per prelevare arance nei giorni immediatamente precedenti a quello in cui egli si sarebbe incontrato con il Suriano;

- 6) l'accertata falsità dell'alibi costituisce riscontro individualizzante della chiamata di correo del Seidita;
- 7) la consulenza dell'Ing. Carlevaro va disattesa poiché è stato accertato che le intemperie del giorno 10 aprile 1999 non avrebbero potuto impedire l'aggancio del cellulare del Bagliesi da parte della BTS Omnitel "Perla del Golfo", così che non è stata smentita la localizzazione del Bagliesi medesimo nei pressi della abitazione dell'Alduino;
- 8) la Corte di Assise ha del tutto trascurato che la difesa proposta dal Bagliesi con la consulenza Carlevaro e con la successiva testimonianza del Suriano, ripercorre sostanzialmente il medesimo *modus operandi* con il quale in altro processo per altro omicidio riconducibile al medesimo contesto delle cosche di Partinico (l'omicidio di Riina Salvatore) si era tentato, invano, di inficiare le dichiarazioni del Seidita, stante che anche in quel processo era stata utilizzata una consulenza di parte dello stesso Ing. Carlevaro per "stirare" l'ampiezza di un cella Omnitel sino a coprire il piazzale di una pizzeria, ove, secondo alcune testimonianze (poi accertate come false), si sarebbero trovati gli imputati;
- 9) il primo giudice ha errato nel ritenere la sussistenza di "oscillazioni" nella linea del consulente dell'Accusa Genchi sulla localizzazione dei cellulari usati il 10 aprile 1999 stante che tale valutazione si fonda su una precedente indicazione, fatta dal medesimo consulente nella relazione dell'8 aprile 2003, frutto di un evidente refuso (il Dott. Genchi aveva scritto in tale relazione "magazzino del Seidita" anziché "abitazione del Pezzino" come si evince inequivocabilmente dalle considerazioni e dai commenti formulati prima e dopo di quella indicazione e dalla relazione definitiva depositata dal medesimo consulente il 26 febbraio 2005) e

che, in realtà, il Dott. Genchi era stato categorico nell'affermare che non vi fosse alcuna possibilità di effettuare all'epoca telefonate all'interno di qualunque stand del mercato ortofrutticolo, limitandosi, poi, a seguito di esplicita sollecitazione, soltanto ad ammettere una remota possibilità che le telefonate potessero essere effettuate dall'area esterna al mercato medesimo.

Come si vede, l'ampiezza dei motivi di gravame del Pubblico Ministero appellante impone una totale rivisitazione di tutto il materiale probatorio acquisito nel processo di primo grado.

In conseguenza, tutti i motivi di appello sopra sintetizzati possono essere esaminati congiuntamente.

Orbene, come si è visto, poiché il principale elemento di prova a carico del Bagliesi è costituito dalla chiamata di correo formulata da Seidita Michele ed il P.M. appellante si duole anche della valutazione che di tale chiamata è stata fatta dal primo giudice (v. il primo motivo di gravame sopra sintetizzato), è opportuno, innanzitutto, puntualizzare, in termini generali, i criteri di valutazione che nella fattispecie dovranno essere applicati.

* * *

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA DI CORREO

E' opportuno, allora, premettere che i c.d. "collaboranti" sono soggetti che, come Seidita Michele, dichiarando di avere fatto parte della associazione di tipo mafioso o, comunque, gravitando nel relativo ambiente, hanno, altresì, mostrato di volersene dissociare e hanno riferito alla autorità di polizia e alla autorità giudiziaria fatti relativi alla esistenza e alla struttura di quella associazione, nonché crimini commessi nell'ambito delle attività delittuose di questa.

Ora, il metodo di indagine sulla credibilità dei "collaboratori di giustizia" era stato oggetto di ampia analisi già sotto l'impegnio del

codice di procedura penale abrogato nel 1989 nonostante in questo non ne trattasse specificamente; tale analisi, però, si è vieppiù sviluppata con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, che all'articolo 192, commi 3 e 4, testualmente dispone che le dichiarazioni rese da coimputato del medesimo reato, o da imputato in procedimento connesso o di reato collegato, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano la credibilità.

Va subito osservato, quindi, che l'indicazione testuale, da un canto, inequivocabilmente, attribuisce alle dichiarazioni la qualità di elemento di prova; dall'altro esclude una presunzione di non attendibilità rimanendo a tal proposito la norma di legge indifferente e chiedendo, tuttavia, che l'attendibilità sia individuata (in quanto ne diventa "conferma") nell'unitaria valutazione con gli "altri" elementi di prova, introducendo un espresso canone di valutazione della prova - limitativo del libero convincimento del giudice riaffermato nei primi due commi (vedi già Cass. Sez. VI, 13 luglio 1990, n. 10306 e successivamente anche Cass. Sez. VI 3 giugno 1993 n. 1793) - che differenzia nel giudizio la dichiarazione dei cosiddetti collaboranti da quella del testimone, liberamente valutabile anche in assenza di qualsiasi altra prova che la confermi.

Si possono tralasciare in questa sede le considerazioni relative all'espressione "elemento di prova" usata dal legislatore all'articolo 192 c.p.p. con riferimento alla ammissibilità (ormai definitivamente affermata dalla Suprema Corte) del riscontro costituito da altre dichiarazioni di coimputati ovvero di imputati in procedimento connesso o di reato collegato perché nel processo in esame non ve ne sono e gli elementi di prova di conferma delle dichiarazioni del Seidita dovranno ricercarsi altrove.

E' utile, invece, ricordare che la Suprema Corte (a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 21 ottobre 1992/22 febbraio 1993 n. 1653) ha enucleato due interrogativi, pregiudiziali, che la chiamata in correità, in sé considerata, pone sotto un duplice aspetto: in primo luogo - afferma la Suprema Corte - occorre sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici.

In secondo luogo si pone il problema della verifica dell'intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato, come la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità e così via.

Non si può procedere, in sostanza, ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

Occorre, dunque, valutare l'indispensabile presenza del requisito dell'intrinseca attendibilità della chiamata, cui viene assegnata la qualità di premessa indefettibile perché le accuse possano essere prese in considerazione dal giudice e poste a base della decisione (v. Sez. I 30 aprile 1990, Lucchese): un requisito da intendersi come credibilità soggettiva del chiamante, i cui indici rivelatori sono rappresentati da spontaneità, costanza, coerenza, precisione, logica interna del racconto (Sez. I 24 febbraio 1992, Barbieri; Sez. I 29 ottobre 1990, Di Giuseppe), mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con altre acquisizioni, mancanza di contraddizioni

eclatanti o difficilmente superabili (cfr. Sez. I 23 gennaio 1991, Giaselli).

I principi sopra richiamati hanno avuto, poi, un progressivo e coerente sviluppo nella giurisprudenza degli anni successivi allorché la Suprema Corte ha sempre più ribadito che al fine della necessaria rigorosa verifica dell'attendibilità delle chiamate in correità, il giudice non può esimersi dall'affrontare, innanzitutto, appunto, il problema della credibilità del dichiarante, in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con l'accusato, alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici, procedendo, poi, in secondo luogo, a verificare anche l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità ed autonomia, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza (cfr., tra le tante, soprattutto Cass. Sez. VI 20 aprile 2005, Aglieri, e Cass. Sez. II 26 gennaio 2005 n. 2350, Contrada, e, da ultimo, anche Cass. Sez. V 28 giugno 2006 n. 31442, Salinitro ed altri).

Quanto alla necessaria presenza dei cosiddetti riscontri estrinseci, richiesti, invece, incondizionatamente, ai fini della decisione di merito, da parte del ricordato articolo 192, comma 3, c.p.p., già la Prima Sezione della Suprema Corte con la fondamentale sentenza n. 3744 del 30 gennaio/27 marzo 1992 aveva avuto modo di evidenziare come la predetta norma avesse, innanzitutto, qualificato espressamente ed innovativamente quale "elemento di prova" quella medesima fonte in precedenza, in varie epoche e sedi, definita di volta in volta prova o indizio o addirittura semplice notizia di reato, così mostrando di intendere che si tratta di elemento che ha piena natura di prova e cioè di prova rappresentativa quand'anche "*abbisognevole di*

rinforzo e di riscontro con altri consonanti elementi di prova per potere esplicitare l'efficacia dimostrativa propria della prova”.

Quel che si vuole significare è, in sostanza, che la detta norma ha inteso rivalutare, comunque, rispetto alle precedenti acquisizioni giurisprudenziali, la chiamata di correo, che risulta, così, elevata al rango di elemento di prova, superando ogni residuo dubbio sulla sua utilizzabilità e riducendo la distanza, sul piano della concreta valutabilità, dalla testimonianza.

In altre parole, sia pure con l'ausilio di un riscontro convalidante, la chiamata di correo è dotata di un livello di efficacia probatoria non dissimile da quello della testimonianza.

Sono, poi, utilizzabili in funzione di riscontro elementi probatori di qualsiasi tipo purché idonei a confermare la dichiarazione accusatoria e senza, però, che tali elementi debbano necessariamente avere anch'essi portata accusatoria, ben potendosi ricavare argomenti e fatti in grado di confermare una chiamata in correità persino dalle esposizioni di contenuto difensivo dell'accusato.

Unico limite è costituito, semmai, dall'accertata inaffidabilità intrinseca di un dichiarante che, in linea generale, non consente di attribuire all'accusa alcuna credibilità neppure potenziale o limitata eventualmente soltanto ad alcune parti delle proposizioni (principio di frazionabilità della chiamata in correità).

Ne consegue che la questione di un limite insuperabile all'utilizzabilità dei riscontri, che viene comunemente indicato, da un orientamento prevalente, nel carattere logico del riscontro stesso, appare essere sopravvalutata più del necessario.

Il riscontro logico, infatti, se viene svolto all'interno della struttura della chiamata di correo e rapportato, quindi al giudizio di attendibilità intrinseca, si risolve nella verifica che nella narrazione

del dichiarante non vi siano richiami a dati tra loro contraddittori ovvero non vi siano richiami a circostanze che non sono recepite come fatti esterni ma sono solo il frutto di svolgimenti deduttivi del dichiarante da un dato interno, vale a dire una valutazione dello stesso dichiarante.

Il disinquinamento dell'interesse del dichiarante, l'assenza di rancori e di inimicizie o di motivi di vendetta e di rivalsa, la speranza di benefici, la suggestione o l'indirizzamento degli inquirenti, il desiderio di protagonismo si collocano più propriamente all'esterno e si connotano come fatti o circostanze di fatto.

Il logico che caratterizza l'operazione di riscontro interno non sembra essere altro, dunque, se non la correttezza dal punto di vista della ragione, della correlazione tra i fatti o elementi di fatto resi noti dal dichiarante.

Per il resto, deve farsi riferimento al principio della frazionabilità della chiamata in correità, nel senso della limitazione della conferma (o della smentita) probatoria alle sole parti coinvolte, senza estensione alle altre, e ciò sulla base del principio che non l'attendibilità complessiva deve essere provata, per inferirne la comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questa può e deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia probatoria di quelle non comprovate o, peggio, smentite, con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti.

Ancora quanto ai riscontri, tuttavia, è bene precisare che, se è vero che è necessario che i riscontri esterni siano individualizzanti, ossia riguardino direttamente e sicuramente l'imputato e lo specifico fatto storico a lui contestato, per converso, non è però richiesto che gli stessi *“abbiano lo spessore di una prova autosufficiente, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la*

prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità” (v. Cass. Sez. IV 10 dicembre 2004 n. 5821, Alfieri ed altri).

In linea con l'inequivocabile lettera del comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, dunque, la verifica della chiamata di correo del Seidita dovrà essere effettuata alla stregua dei principi sopra esposti che, in conclusione, possono così sintetizzarsi:

- costituisce presupposto indefettibile l'accertamento della credibilità soggettiva del chiamante in correità o reità alla stregua degli indici rivelatori rappresentati dalla spontaneità, costanza, coerenza, precisione, logica interna del racconto, nonché dalla mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con altre acquisizioni e mancanza di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili;
- le provalazioni accusatorie, quindi, devono essere accompagnate da riscontri probatori esterni (altri elementi di prova) che ne confermino l'attendibilità, non potendo di per sé sole costituire prova della responsabilità dell'imputato;
- non è necessario, tuttavia, che i riscontri probatori esterni abbiano lo spessore di prove autosufficienti (perché altrimenti costituirebbero essi stessi prova della responsabilità dell'imputato);
- i detti riscontri possono consistere in elementi di qualsiasi natura di carattere sia rappresentativo che logico;
- i medesimi riscontri probatori esterni, infine, devono avere una valenza individualizzante, nel senso che devono concernere, non soltanto il fatto costituente reato, ma anche la riferibilità dello stesso alla posizione soggettiva dell'imputato.

* * *

CREDIBILITA' DEL CHIAMANTE IN CORREITA'

SEIDITA MICHELE

Così individuati i criteri di valutazione della chiamata di correo principalmente posta a fondamento della contestazione di reato nei confronti dell'imputato, occorre, conseguentemente, affrontare, a questo punto, il tema della credibilità soggettiva del dichiarante Seidita Michele sulla scorta delle risultanze acquisite in questo processo (e, quindi, oltre che dell'esame dibattimentale del 19 gennaio 2007, di tutti gli interrogatori precedentemente resi al P.M. ed acquisiti con il consenso delle parti).

Ebbene, da tali atti emerge, innanzitutto, che il Seidita ha iniziato la sua collaborazione in data 28 novembre 2002, riferendo, in quello e negli interrogatori successivi, il suo percorso criminale che lo aveva portato sino alla affiliazione alla "*famiglia*" mafiosa di Partinico, facente capo ai Vitale, avvenuta negli anni 1996-97 pur in assenza di una formale cerimonia, quale quella descritta da molti altri collaboranti.

Tale affiliazione, d'altra parte, trovava le proprie radici in un rapporto di lunga frequentazione e amicizia con i Vitale risalente al 1974 allorché il Seidita era stato arrestato insieme a Vitale Leonardo.

L'inserimento del Seidita nella "*famiglia*" mafiosa di Partinico, era stato voluto da Vito Vitale (testimone di nozze del Seidita a riprova degli stretti rapporti esistenti tra gli stessi) quando questi, essendo detenuto il fratello Leonardo, aveva assunto la guida della detta "*famiglia*" e del "*mandamento*" di cui la prima faceva parte.

Il percorso criminale del Seidita è stato, quindi, quello tipico di tutti gli associati mafiosi, avendo il predetto iniziato con le attività meno impegnative (quali, ad esempio, quelle dirette ad assicurare i collegamenti tra gli associati mediante la consegna dei cosiddetti

“pizzini”), per giungere, poi, alle attività più rilevanti una volta data buona prova della propria affidabilità (gli omicidi, anche se il primo tentativo, l’omicidio di Alduino Biagio, compiuto insieme a Vitale Michele e Vitale Salvatore, entrambi cugini di Vito Vitale, non era riuscito).

Dopo l’arresto di Vito Vitale, quindi, nell’ambito delle contrapposizioni che si erano create per l’inevitabile contraccolpo che l’arresto del capo sino ad allora indiscusso aveva determinato nella “famiglia” mafiosa, il Seidita si era decisamente schierato con i Vitale ed aveva commesso alcuni delitti tutti diretti a far mantenere a questi il controllo della “famiglia” medesima.

Tra tali delitti, il collaborante ha ricordato l’omicidio di Riina Salvatore, ucciso nel 1998 per punire l’ingerenza del predetto nel settore degli appalti.

Indi, il Seidita aveva, infine, assunto, su disposizione di Vito Vitale, la “reggenza” della “famiglia” mafiosa mantenendo l’incarico sino al momento del suo arresto nel mese di maggio 2000.

Durante tale periodo, tuttavia, il Seidita aveva subito, nel mese di novembre 1998, quell’attentato, di cui si è detto ricostruendo sopra i fatti, attribuito alla contrapposta cosca facente capo ad Alduino Francesco Paolo, che ha dato luogo, secondo quanto emerso in questo processo, alla vendetta ed alla conseguente uccisione di quest’ultimo.

E’ importante, però, segnalare sin d’ora, che il Seidita ha indicato tra i soggetti che a lui facevano capo per le attività del gruppo mafioso da lui guidato, anche l’odierno imputato Bagliesi Salvatore (detto “Paletta”), oltre che Vitale Salvatore, Vitale Michele, Di Giuseppe Francesco Paolo (detto “Ciccio Frisella”), Lo Biundo Giuseppe e Lo Biundo Antonio.

Quanto alle ragioni della scelta di collaborare con la Giustizia, compiuta dopo quasi tre anni dall'arresto (avvenuto il 17 maggio 2000), il Seidita ha lealmente ammesso che la sua decisione era stata determinata anche dalla sensazione di essere stato "abbandonato" dalla "*famiglia*" mafiosa che non gli forniva più alcun sostegno economico e sembrava volerlo delegittimare facendo già circolare anticipatamente la notizia della sua decisione di collaborare, appunto, con la Giustizia.

E' opportuno evidenziare, tuttavia, che in quel momento il Seidita era sottoposto a processo soltanto per il reato di associazione mafiosa dinanzi al Tribunale di Palermo e non anche per i più gravi delitti che soltanto successivamente il predetto avrebbe spontaneamente confessato.

Emergono, dunque, già due importanti elementi per valutare positivamente la collaborazione del Seidita: da un lato la sicura compartecipazione di quest'ultimo in tutte le vicende che hanno interessato la "*famiglia*" mafiosa di Partinico negli anni antecedenti al suo arresto con un ruolo via via crescente sotto il profilo dell'assunzione di responsabilità (il Seidita, infine, è stato condannato, con sentenza ormai definitiva, per il predetto reato di associazione mafiosa con l'aggravante del ruolo direttivo ed organizzativo), così che trovano piena ragione la conoscenza da parte del collaborante in esame delle vicende medesime e le chiamate di correo operate nei confronti dei sodali; dall'altro, la spontaneità con la quale il Seidita si è assunto la responsabilità di ben più gravi delitti (quelli omicidiari) per i quali sino ad allora non era stato processato ed in alcuni casi neppure sospettato, a riprova della sincerità e definitività della sua decisione di recidere ogni legame con l'associazione mafiosa ed iniziare, così, una nuova fase della propria vita.

A tale proposito, però, appaiono opportune alcune considerazioni. Sotto un primo profilo, invero, va sottolineato che il cosiddetto “*pentimento*” dei collaboranti non deve essere (o, comunque, non ha rilievo determinante che sia) una conversione, un ripudio di una vita criminosa: l’articolo 8 del decreto legge n. 152 del 1991, infatti, ne delimita la portata, per quel che interessa lo Stato, prendendo in considerazione soltanto che l’imputato “*dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione e la cattura degli autori dei reati*”.

Nessuno accenno, quindi, v’è ai motivi del “pentimento” (così come avviene, d’altra parte, già negli ultimi due commi dell’articolo 56 c.p.) e, dunque, la collaborazione ben può essere determinata anche (piuttosto che da rimorso o al contrario da desiderio di vendetta), dalla aspettativa di ottenere un’attenuazione della pena cui si verrà condannati, motivo questo legittimo e, come si è visto, legittimato da norma positiva.

Non altrimenti la giurisprudenza aveva individuato, per un giudizio positivo alla concessione delle attenuanti generiche, che la confessione fosse completa cioè contenesse l’indicazione dei correi: anche questo comportamento non era finalizzato ad altro che ad ottenere una diminuzione della condanna.

In definitiva unica condizione che la legislazione pretende è che le dichiarazioni siano veritiere, minacciando più gravi pene per la calunnia e la revisione in pejus della sentenza quando si accerti la falsità delle dichiarazioni.

Ma non può non ricordarsi, infine, che alcuni dei “collaboranti” ebbero a parlare ancor prima che la legislazione premiale fosse promulgata, confessando crimini dei quali a volte non erano neppure sospettati e che, anche successivamente all’introduzione di tale legislazione, quando essi confessano tali delitti (quali gli omicidi), volontariamente si espongono a pene che, sia pure diminuite, sono certamente di notevole gravità specialmente ove si consideri il notevole numero dei delitti commessi, tra i quali non sempre è possibile trovare un nesso di continuazione.

Peraltro, è anche importante sottolineare che già nel momento in cui taluno confessa la sua adesione a “*cosa nostra*” ammettendo la propria responsabilità per gravi delitti che lo espongono a pesanti pene detentive, dà garanzia di credibilità rispetto a questa adesione.

Infatti, la concreta conferma della appartenenza a “*cosa nostra*” – se è vero, come non può essere messo in serio dubbio, che tale associazione criminale può sostanzialmente essere definita una società segreta, per il riserbo di cui circonda l’identità dei suoi adepti nei confronti di coloro che non lo sono – può desumersi da quella sorta di catena di dichiarazioni, nella quale avviene che colui che un primo pentito ha indicato quale affiliato a “*cosa nostra*”, a sua volta si pente e attesta la sua qualità di “*uomo d'onore*”: a meno di volere ipotizzare una sorta di accordo autolesionista tra i due, colui che ha fatto la prima indicazione dalla seconda confessione riceve una inaspettata conferma delle sue dichiarazioni che ne dimostra la conoscenza delle cose dell’organizzazione criminale, che non può che derivargli dalla sua organica partecipazione ad essa.

E ciò, in sostanza, è proprio quanto è avvenuto nel caso del Seidita, la cui appartenenza alla “*famiglia*” mafiosa di Partinico con il ruolo di rilievo pure da ultimo assunto ha trovato non prevista (per il Seidita

medesimo) conferma nella successiva collaborazione intrapresa soltanto nel mese di febbraio 2005 da Vitale Giuseppa, sorella dei capi mafia di quel centro, che, addirittura, nei primi mesi immediatamente susseguenti all'arresto di Vito Vitale, ebbe ad assumere, di fatto, la guida e la "reggenza" della cosca mafiosa (così come risulta dalla sentenza che l'ha definitivamente condannata per tale reato).

Ebbene, la Vitale ha confermato, non solo l'adesione del Seidita alla "famiglia" mafiosa di Partinico (nulla rilevando che, come riferito dalla difesa dell'appellante in sede di discussione, il Bagliesi sia stato nel frattempo assolto dal reato associativo, non avendo la difesa medesima prodotto alcun documento – neppure il dispositivo di tale assoluzione, comunque, asseritamene non ancora passata in giudicato – a sostegno dell'affermazione e non essendo, pertanto, note le motivazioni di tale sopravvenuto pronunciamento), ma anche il racconto fatto dal predetto di tutte le vicende che diedero luogo ad una spaccatura interna dopo l'arresto di Vito Vitale ed alla formazione di due gruppi contrapposti facenti capo, uno, al Seidita stesso e, l'altro, a Alduino Francesco Paolo (oltre che Tagliavia Francesco).

Sotto un secondo profilo, invece, va sottolineata ancora la genuinità della scelta collaborativa fatta dal Seidita comprovata dalle modalità in cui si è esplicitata originariamente la sofferta decisione.

Il Seidita, invero, ha manifestato per la prima volta la sua volontà inviando una lettera, contenente già una parziale confessione, al Presidente del Collegio che lo stava giudicando per il reato associativo, così manifestando chiaramente il disagio in cui si trovava, del tutto comprensibile per soggetti che lungamente hanno militato in associazioni mafiose quale "cosa nostra" (caratterizzate dal fatto che i suoi appartenenti non soltanto *agiscono come mafiosi*, ma, altresì,

pensano come mafiosi), e che lo portava a manifestare la sua volontà di collaborazione.

Dopo la lettura di tale lettera fatta in pubblico dibattito, quindi, il Seidita ha maturato definitivamente la sua decisione di collaborare.

Ciò dimostra il travaglio interno del Seidita e, quindi, la sincerità della sua nuova scelta di vita, del tutto confortata, poi, dalla confessione, tra gli altri reati, di ben cinque omicidi, stante che sino ad allora il predetto non era stato mai imputato di reati così gravi e non poteva certo temere una imputazione solo per il generico collegamento fatto dal Rossello e dal Cilluffo tra l'omicidio dell'Alduino e il precedente attentato (risalente a mesi prima) ai danni dello stesso Seidita.

Il segno del travaglio interiore di quest'ultimo si coglie, poi, anche nella evidente difficoltà manifestata dal medesimo nell'accusare i suoi sodali e, soprattutto, per il particolare vincolo di amicizia e parentela che li legava, il cognato Pezzino Salvatore, tanto da far sorgere in taluni il sospetto (manifestato in questa sede anche dal primo giudice) che, come si vedrà meglio di seguito, il Seidita talvolta abbia attribuito a sé le più gravi responsabilità di altri (e, specificamente, proprio del Pezzino).

E' accaduto, così, ad esempio, che nel processo a carico di quest'ultimo, ad un certo punto, il Seidita abbia addirittura ritrattato la chiamata di correo, anche se poco dopo, richiamato alle sue responsabilità, ha smentito la ritrattazione e riproposto l'originaria accusa.

Ciò, tuttavia, a parere di questa Corte, non inficia la generale credibilità del collaborante che, comunque, ha sempre riferito – e riferisce – senza remore i fatti delittuosi cui ha partecipato, ma impone soltanto un maggiore rigore nella verifica delle singole provalazioni quando vi siano coinvolti soggetti – quale il Pezzino – con i quali il

Seidita ha avuto legami, di parentela o amicizia, particolarmente stretti.

Passando, allora, più specificamente alla verifica della credibilità del Seidita riguardo al fatto delittuoso per cui è processo in questa sede, va osservato che, come accennato già sopra, il contesto, riferito dal collaborante, in cui è maturato il delitto medesimo ha trovato piena conferma, non soltanto nelle prime dichiarazioni di Rossello e Cilluffo, ma, soprattutto, per lo spessore criminale della nuova dichiarante, con la successiva collaborazione di Vitale Giuseppa.

Quest'ultima, infatti, essendo ben a conoscenza degli accadimenti avendo fatto da tramite tra i fratelli detenuti e l'esterno del carcere ed avendo, addirittura, sia pure per un breve periodo, assunto, di fatto, il ruolo di "*reggente*" della "*famiglia*" mafiosa di Partinico, ha confermato lo stato di fibrillazione interna che si venne a creare, nei mesi successivi all'arresto di Vito Vitale, a causa della formazione di un gruppo che decise di contrapporsi alla leadership di quest'ultimo e di portare avanti un'autonoma attività mafiosa soprattutto nel settore delle estorsioni e del controllo dei lavori pubblici.

La Vitale, quindi, ha confermato, altresì, che tale gruppo faceva capo a Tagliavia Francesco ed a Alduino Francesco Paolo e che quest'ultimo fu sospettato di avere organizzato il tentativo – non riuscito – di uccidere colui che in quel momento guidava, invece, gli uomini rimasti fedeli ai Vitale, e cioè proprio l'odierno collaborante Seidita Michele.

Definitivo riscontro a tale contesto puntualmente ricostruito sia, prima, dal Seidita, sia, successivamente, dalla Vitale, si è avuto con le risultanze investigative riferite nei vari processi dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria escussi e, ancor più, per la genuinità determinata dalla inconsapevolezza dell'ascolto, con numerose intercettazioni

ambientali che hanno avuto come protagonisti ignari la Vitale e altri sodali della cosca.

Si è già visto sopra – e, comunque, per la più ampia esposizione, può rinviarsi alla sentenza impugnata – che, d'altra parte, il medesimo contesto ha trovato incontestabile riscontro nelle dichiarazioni di Rossello Filippo e di Cilluffo Tommaso, due di coloro che ebbero a compiere l'attentato nei confronti di Seidita Michele proprio insieme a Alduino Francesco Paolo.

Ancora in termini di generalità, poi, le dichiarazioni del Seidita hanno trovato riscontro anche riguardo all'indicazione dei soggetti a lui vicini durante il periodo in cui il Seidita medesimo ebbe a capeggiare il gruppo mafioso rimasto fedele ai Vitale.

I soggetti indicati, infatti, sono tutti riconducibili, a vario titolo, ai Vitale, come acclarato da autonome e pregresse risultanze investigative.

Tra questi, per quel che rileva in questa sede, v'è anche Bagliesi Salvatore, il cui legame con i Vitale, peraltro, è stato confermato anche da Vitale Giuseppa.

Quest'ultima, nel contempo, ha confermato la frequentazione tra il Bagliesi e il Seidita.

D'altra parte, inequivoca conferma sul Bagliesi si ricava anche dalle dichiarazioni di Rossello Filippo che ha raccontato che, appunto, il Bagliesi era ritenuto persona rimasta fedele ai Vitale, tanto che egli, prima dell'attentato al Seidita, lo aveva per un certo tempo pedinato quale possibile vittima di un progetto omicidiario (progetto confermato, a sua volta, anche dal Cilluffo, il quale ha riferito di una riunione del gruppo facente capo all'Alduino e al Tagliavia nella quale si era discusso anche della possibile eliminazione del Bagliesi; è appena il caso di osservare, in proposito, con riguardo al rilievo

contenuto a pag. 14 della memoria difensiva depositata il 2 dicembre 2008, che il pedinamento fu effettuato dal Rossello e che, pertanto, è priva di rilievo l'inesatta descrizione delle fattezze fisiche dell'imputato fatta dal Cilluffo).

Verificata e riscontrata la credibilità del Seidita riguardo al contesto in cui è maturato il duplice omicidio Alduino-Rossello, occorre, allora, esaminare se ugualmente positiva possa ritenersi la verifica della credibilità del predetto riguardo alla fase esecutiva del delitto.

E' opportuno, quindi, innanzitutto, riportare, sia pure per sintesi, le dichiarazioni rese in proposito dal Seidita.

Quest'ultimo, in particolare, ha raccontato:

- che prima dell'omicidio aveva dato incarico a Di Giuseppe, Vitale Michele e Bagliesi di pedinare la vittima al fine di individuare il momento ed il luogo più adatti per la buona riuscita del progetto delittuoso;
- che in un primo momento, proprio su indicazione del Bagliesi, si era ipotizzato di uccidere l'Alduino nei pressi del bar "Jato" ove era stato visto portare il pane una domenica mattina;
- che, tuttavia, successivamente l'Alduino non si era più recato presso quel bar;
- che anche l'ipotesi di uccidere l'Alduino presso il suo villino di campagna era stata, poi, scartata sia per la presenza di un cane sia per la vicinanza del detto villino con uno svincolo autostradale;
- che, pertanto, infine, avevano progettato di uccidere l'Alduino all'interno della rivendita di pane dal predetto gestita nella via del Contadino di Partinico;
- che di tale progetto egli aveva informato il cognato Pezzino Salvatore appena giunto in Sicilia dalla Toscana ove si trovava in regime di semilibertà;

- che il Pezzino si era messo a disposizione per aiutarlo nel progetto omicidiario e, addirittura, anche per compiere egli stesso l'omicidio;
- che, quindi, egli aveva dato incarico a Lo Biundo Antonino di procurare un'autovettura rubata;
- che Lo Biundo Antonino aveva rubato una autovettura Fiat Uno poi nascosta all'interno del magazzino del Seidita;
- che, uno o due giorni prima del delitto, vi era stata una riunione per concordare le modalità esecutive dell'omicidio cui avevano partecipato, oltre al Seidita, Pezzino Salvatore, Bagliesi Salvatore, Vitale Michele e Di Giuseppe Francesco;
- che in tale riunione, poiché era stato accertato che l'Alduino ogni mattina si recava al forno con la propria autovettura Mercedes transitando davanti al magazzino del Seidita, era stato dato incarico al Bagliesi di seguire la vittima e di segnalarne il passaggio in corrispondenza del detto magazzino suonando il clacson della propria autovettura, così che il Seidita e il Pezzino, in attesa all'interno del magazzino, potessero avere conferma del detto passaggio e, quindi, muoversi in direzione del luogo del programmato omicidio;
- che al Di Giuseppe ed al Vitale era stato dato incarico di controllare la zona nei pressi del forno per segnalare l'eventuale presenza di Forze dell'Ordine, mentre a Lo Biundo Antonino, non presente alla predetta riunione e, quindi, ignaro dell'omicidio programmato, era stato, poi, detto che quella mattina avrebbe dovuto aspettare il Seidita e il Pezzino in una località prossima alla "Città del Mare" (nome di un complesso alberghiero) di Terrasini con una autovettura "pulita";
- che la mattina del 10 aprile 1999 egli si era recato, intorno alle ore 5:00, nel proprio magazzino, ove era stato raggiunto, intorno alle ore

5:45, dal Pezzino, ivi accompagnato da Lo Biundo Antonino, immediatamente allontanatosi per recarsi nel luogo del successivo appuntamento (“Città del Mare”);

- che alle ore 6:40 circa il Bagliesi aveva suonato il proprio clacson per segnalare il passaggio dell’Alduino;
- che egli, armato con un fucile cal. 12 e una pistola cal. 7,65 e munito di un passamontagna, si era, allora, diretto verso il forno dell’Alduino con l’autovettura Fiat Uno rubata guidata dal Pezzino;
- che egli indossava un maglioncino verde e nero a scacchi, un pantalone nero, un giubbotto sopra il maglione e calzava un paio di stivaletti per sembrare più alto;
- che, giunti nei pressi del forno, avevano arrestato l’autovettura in una strada parallela alla via del Contadino;
- che, quindi, egli aveva fatto irruzione all’interno del forno facendo immediatamente fuoco con il fucile contro le persone che si trovavano all’interno ed, in particolare, contro due di esse che erano fuggite verso destra, colpendone una, mentre l’altra era riuscita a rifugiarsi in un ambiente vicino attraverso una porticina;
- che, immediatamente dopo, avendo notato la presenza dell’Alduino sulla sinistra, aveva esploso al suo indirizzo altri tre colpi, notando, nel contempo, anche la presenza del figlio della vittima nella parte dell’esercizio adibita a rivendita del pane;
- che, pertanto, egli aveva sparato complessivamente cinque colpi di fucile con cartucce di colore rosso;
- che, quindi, era fuggito a bordo ancora dell’autovettura guidata del Pezzino sino a “Città del Mare” ove avevano incendiato la Fiat Uno e si erano poi allontanati con l’autovettura di Lo Biundo Antonino che ivi li aveva attesi.

Orbene, va detto che il racconto del Seidita ha trovato una prima

verifica positiva nelle risultanze delle investigazioni effettuate nella immediatezza del fatto.

E', invero, emerso:

- che l'Alduino, in passato, aveva effettivamente fatto, personalmente, alcune consegne di pane al bar "Jato", successivamente affidate, invece, al figlio Vito (verosimilmente in quanto nel frattempo all'Alduino era stata applicata la misura coercitiva degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad allontanarsi dalla abitazione soltanto per recarsi presso il panificio);
- che l'Alduino abitava effettivamente in un villino isolato sito in contrada Milioto sorvegliato da due cani;
- che il duplice omicidio era stato commesso da una sola persona con il volto travisato da un passamontagna che aveva fatto fuoco con un fucile semiautomatico calibro 12, sparando, complessivamente, cinque colpi con cartucce di colore rosso;
- che il Rossello era stato colpito alla regione posteriore del torace con un colpo esplosivo con direzione da dietro in avanti;
- che l'Alduino, nel momento in cui era stato colpito da due colpi della detta arma, si trovava alla sinistra dello sparatore;
- che vi sono effettivamente all'interno del forno la porticina indicata dal Seidita e i due diversi ambienti rispettivamente adibiti a laboratorio e alla rivendita del pane;
- che, oltre alle vittime, all'interno del forno si trovavano Alduino Michele (figlio di Francesco Paolo), Cuordileone Maurizio e Ragona Giovanni, i quali tutti hanno confermato che il sicario ebbe a sparare prima verso destra in direzione del Rossello e poi verso sinistra in direzione di Alduino Francesco Paolo;
- che l'omicidio era stato commesso intorno alle ore 6:45, e, quindi, poco dopo l'arrivo dell'Alduino partito dalla propria abitazione alle

ore 6:24;

- che il sicario, secondo quanto riferito dal figlio dell'Alduino, indossava, oltre al passamontagna, pantaloni jeans di colore nero ed un maglione di colore nero con strisce nel petto di colore verde scuro;
- che è stata rinvenuta completamente bruciata, in data 12 aprile 1999, in contrada Paterna (nei pressi del complesso di "Città del Mare"), l'autovettura Fiat Uno targata PA A57315 rubata a Bozzo Rosa in Terrasini tra le ore 21:30 e le ore 22:15 del giorno 7 aprile 1999.

A fronte delle dette risultanze appaiono, invece, di poco conto alcune incongruenze del racconto della fase esecutiva del delitto già evidenziate nella sentenza con la quale fu condannato Pezzino Salvatore e che, condivisibilmente, anche la Corte di primo grado ha attribuito a comprensibili imprecisioni determinate dalla evidente concitazione del momento o nella percezione dello stesso Seidita, ovvero anche nella percezione dei testimoni oculari del delitto (ipotesi che, ovviamente, non può parimenti escludersi anche in considerazione dello stato di *shock* emotivo in cui le stesse versavano secondo quanto riferito dai carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto).

Ci si riferisce, ad esempio, al fatto che dall'ingresso del laboratorio si potesse vedere, con riguardo all'attiguo locale rivendita, la porta che dava sulla via del Contadino, ovvero all'effettivo tentativo di fuga di taluno dei presenti verso destra in direzione del locale bagno, o anche alla stessa posizione dell'Alduino al momento dell'irruzione.

Si tratta di dettagli che, ove anche erroneamente riferiti dal Seidita, appaiono tutti facilmente giustificabili per il fatto che il predetto si è trattenuto all'interno del forno per pochissimi istanti di grande concitazione durante i quali tutti i presenti (ben cinque diversi

soggetti) ovviamente hanno avuto contestuali diverse reazioni.

Senonché, nella sentenza di primo grado, così come già nella sentenza di primo grado con la quale a suo tempo è stato condannato il Pezzino, si formulano anche considerazioni di natura logica che farebbero insorgere il dubbio che, in realtà, il Seidita, nell'intento di sminuire le responsabilità del cognato Pezzino Salvatore, possa avere sostituito a quest'ultimo la propria persona nel ruolo di colui che ebbe materialmente a sparare ed uccidere le due vittime, così come aveva già fatto nel caso relativo all'omicidio di Riina Salvatore (ove poi era stato, però, smentito da Vitale Giuseppa che aveva avuto diretta conoscenza dei fatti).

In sintesi, tali considerazioni concernono:

- 1) *“modi e ragioni del reclutamento del PEZZINO, essendo singolare che tutte le complicazioni che avevano fino ad allora ritardato la realizzazione del progetto omicida fossero come d'incanto svanite per il solo fatto di aver trovato qualcuno che si offrisse di condurre l'autovettura da utilizzare per la commissione del delitto”* (v. pag. 81 della sentenza impugnata);
- 2) *“i tempi di maturazione del progetto, essendo improbabile che il collaborante abbia parlato col cognato dell'agguato patito dagli ALDUINO e della necessità di vendicarsi solo nell'aprile 1999”* (v. pag. 82 sent. citata);
- 3) la scarsa logicità del fatto *“che LO BIUNDO Giuseppe non avesse avuto alcun ruolo nella fase esecutiva dell'omicidio e che il fratello LO BIUNDO Antonino ignorasse le ragioni per le quali, la mattina dell'omicidio, dovesse farsi trovare nei pressi di Città del Mare con una tanica di benzina per incendiare l'autovettura che lui stesso aveva qualche giorno prima rubato in Terrasini”* (v. pag. 85 sent. citata);

4) il problema della partecipazione di entrambi i Lo Biundo alla fase esecutiva del delitto non può “*essere semplicisticamente liquidato affermando che il ruolo di costoro avrebbe potuto essere ignoto al SEIDITA, in quanto, magari, stabilito solo dal PEZZINO*” (v. pag. 86 sent. citata);

5) la stranezza del fatto che il Seidita non si sia “*minimamente accorto dell’uso di apparecchio cellulare da parte del cognato nei momenti che precedettero l’omicidio, per fare e ricevere telefonate*” (v. pag. 86 sent. citata);

6) la ritrattazione, in data 16 novembre 2004, da parte del Seidita, della versione in precedenza resa sulla partecipazione e sul ruolo del Pezzino, allorché aveva affermato di essere stato accompagnato sul luogo del delitto da tale Vicari Antonino, salvo poi ad effettuare nella medesima udienza una “*ritrattazione della ritrattazione*” (v. pag. 87 sent. citata);

7) il fatto che, già nel processo per l’omicidio di Riina Salvatore, il Seidita, non solo aveva taciuto la partecipazione del Pezzino a quel fatto di sangue, ma – nel descrivere l’evento – per il quale era comunque responsabile in quanto organizzatore del delitto, si era falsamente sostituito al cognato nel ruolo dell’esecutore materiale (v. pag. 87 sent. citata).

Ebbene, come si vede, di tratta di considerazioni che, per quanto suggestive, difettano, comunque, del carattere della univocità e dell’assenza di possibili interpretazioni alternative che soltanto potrebbero condurre ad affermare con certezza che il Seidita abbia effettivamente alterato il proprio racconto nel senso ipotizzato dai primi giudici.

Così, riguardo alla prima considerazione è facile rilevare che il Seidita non si è mai riferito ad impedimenti insormontabili, ma soltanto alla

titubanza di alcuni sodali per l'elevato rischio che l'azione delittuosa presentava in considerazione della nota pericolosità della vittima designata (v. dichiarazioni Seidita: *“Michele Vitale, con Bagliesi Salvatore e Ciccio FRISELLA, la vedevano troppo rischiosa e non volevano... cioè nessuno mi voleva accompagnare, cioè si sono tirati indietro per accompagnarmi per questo omicidio il forno era rischioso perché... ci potevano essere altre persone, come è successo, ci poteva essere che potevano essere armati e nel modo di entrare avrebbero potuto... cioè prendere prima loro il... non la so dire la parola cioè mi avrebbero potuto sparare prima a me”*).

E' appena il caso di ricordare, peraltro, che i timori del Vitale, del Bagliesi e del “Frisella” (Di Giuseppe) non erano di certo infondati, poiché, in effetti, come riferito dal Cilluffo, l'Alduino aveva con sé due pistole all'interno del forno ed altre due pistole all'interno dell'autovettura Mercedes.

La disponibilità subito manifestata dal Pezzino, dunque, potrebbe bene avere indotto il Seidita ad accelerare l'esecuzione del progetto superando le titubanze dei suoi sodali a quel punto relegati a ruoli indubitabilmente meno rischiosi.

Quanto alla seconda considerazione, invece, può osservarsi che, nel mese di dicembre 1998 (quando il Pezzino era già giunto in Sicilia per una precedente “licenza”) il Seidita poteva non avere ancora raggiunto la certezza che l'attentato subito dovesse ricondursi all'Alduino.

Invero, il collaborante medesimo ha riferito delle “indagini” svolte dopo l'attentato per individuarne gli autori.

Anche riguardo alla compartecipazione dei fratelli Lo Biundo (v. sopra sub 3) sono possibili spiegazioni alternative che non inficiano l'attendibilità del racconto del Seidita.

Come si vedrà meglio in seguito esaminando i riscontri e le risultanze

dei tabulati telefonici, è, invero, certamente ben possibile che il Seidita abbia dato incarico al solo Lo Biundo Antonino di rubare una autovettura e che il predetto si sia fatto aiutare, poi, anche dal fratello Giuseppe.

E', altresì, ugualmente possibile che il Pezzino abbia chiesto a Lo Biundo Giuseppe di accompagnarlo la mattina dell'omicidio dalla propria abitazione sino al magazzino del Seidita senza che questi ne fosse informato trattandosi di un fatto non certo rilevante nell'ambito del piano omicidiario e concernente soltanto il Pezzino medesimo, ovvero anche che il medesimo Lo Biundo Giuseppe si sia spontaneamente attivato a supporto del fratello una volta da questi informato di ciò che doveva fare quella mattina.

Infine, per le note modalità in cui si esplicano i rapporti tra associati mafiosi con riferimento anche alle indiscusse gerarchie esistenti nell'ambito delle cosche, ancora, non è inverosimile, a parere di questa Corte, che il Seidita si sia limitato ad ordinare a Lo Biundo Antonino di farsi trovare quella mattina in prossimità di "Città del Mare" con la tanica di benzina per bruciare una autovettura senza in quel momento riferire del delitto che intendeva commettere (v. dichiarazioni del Seidita: *"....sapeva solo che si doveva bruciare... cioè gli dovevamo portare una macchina e si doveva bruciare, se poi lo intuiva lui lo intuiva, ma noi non gli abbiamo dato nessuna spiegazione perché era... chiamiamo un ragazzo e non... cioè non eravamo... non ero in condizioni io di dargli spiegazioni và in quel periodo signor Presidente, cioè era un ragazzo non c'era al massimo tanta fiducia di potere sopportare un certo tipo di pesantezza di cose"*).

Passando, quindi, al rilievo sopra sintetizzato sub 5) relativo al fatto che il Seidita non si è accorto dell'uso del telefono cellulare da parte

del cognato (ci si riferisce alla telefonata fatta da Lo Biundo Antonino a Pezzino Salvatore alle ore 6:40), è semplice osservare, come già fatto, d'altra parte, dai Giudici del processo nei confronti del predetto, che la telefonata del Lo Biundo ben potrebbe essere sopravvenuta quando il Seidita era già sceso dalla autovettura guidata dal Pezzino per dirigersi all'interno del forno.

L'omicidio dell'Alduino, infatti, con ovvia approssimazione, è stato collocato alle ore 6:45 e, dunque, in orario pressappoco coincidente con quello in cui il Pezzino ha ricevuto la predetta telefonata, così che il Seidita ben potrebbe non essersi accorto dell'uso del telefono cellulare da parte del cognato.

Ma v'è di più.

La telefonata ricevuta dal Pezzino alle ore 6:40, rafforza, semmai, la contraria ipotesi che sia stato proprio il Seidita ad entrare all'interno del panificio ed a sparare, perché non sarebbe verosimile ritenere che il Pezzino in orario sostanzialmente coincidente con la sparatoria all'interno del panificio possa avere tenuto con sé il telefono cellulare e possa, addirittura, avere risposto al Lo Biundo (sia pure per la breve durata di otto secondi).

Quanto alla ritrattazione ed alla immediata "ritrattazione della ritrattazione" fatte dal Seidita all'udienza del 16 novembre 2004 nel processo nei confronti del cognato Pezzino (v. rilievo sopra sintetizzato sub 6), invece, può certamente rinviarsi alle sentenze del detto processo che hanno puntualmente ricostruito gli accadimenti e, specificamente, da un lato, gli aspetti di chiara sofferenza che sin dall'inizio avevano caratterizzato le dichiarazioni accusatorie del Seidita nei confronti del Pezzino cui era legato da un profondo sentimento di amicizia oltre che di parentela, e, dall'altro lato, le pressioni cui lo stesso Seidita è stato sottoposto da parte della moglie

(sorella del Pezzino) affinché ritrattasse le accuse.

Non è secondario rilevare, d'altra parte, che, infine, la condanna nei confronti del Pezzino è divenuta ormai definitiva proprio perché sono state ampiamente sviscerate le ragioni di quella ritrattazione giungendo alle conclusioni di cui si è detto.

Resta la considerazione sopra sintetizzata sub 7), che, poi, verosimilmente è quella che sostanzialmente ha condotto ad ipotizzare anche nel presente processo una inversione di ruoli tra il Seidita e il Pezzino rispetto a quanto dal primo riferito.

Senonché, si tratta di una considerazione che, sebbene sicuramente giustificata dal detto precedente, ha, però, un valore meramente ipotetico, nel senso che il fatto che allora il Seidita abbia attribuito falsamente a sé il ruolo di esecutore materiale del delitto Riina, non comporta inevitabilmente che, nel caso del duplice omicidio Alduino-Rossello, non possa essere stato effettivamente egli a sparare.

Non va dimenticato, d'altra parte, per un verso che il Seidita non rifuggiva di certo dal compiere simili delitti avendone certamente commessi diversi (almeno cinque omicidi e due tentati omicidi) e, per altro verso, che i dettagli forniti nel caso in esame riguardo alla fase della sparatoria all'interno de panificio sono di gran lunga più puntuali e precisi rispetto alla generica indicazione dell'esecuzione allora fornita per l'omicidio Riina.

In conclusione, allora, come si vede, si è in presenza di una mera ipotesi (quella che anche in questo caso il Seidita abbia sostituito la propria persona a quella del cognato Pezzino) giustamente vagliata dal primo giudice, ma che non ha trovato alcun concreto riscontro sotto il profilo fattuale e, a ben guardare, neppure sotto il profilo logico, poiché, come si è visto, tutti gli aspetti di possibile problematicità individuati sono superabili con argomentazioni di segno alternativo.

D'altra parte, in ogni caso, la possibile inversione dei ruoli eventualmente operata dal Seidita concerne esclusivamente il Pezzino trovando giustificazione nel rapporto che lega i due predetti soggetti, con la conseguenza dirimente che non risulterebbe, comunque, minimamente intaccata l'attendibilità del nucleo fondamentale dell'accusa proveniente dal collaborante avente ad oggetto la ricostruzione della fase organizzativa ed esecutiva del delitto in trattazione e, quindi, anche il ruolo degli altri soggetti (tra cui il Bagliesi) a vario titolo coinvolti.

In conclusione, pertanto, deve ritenersi positivo il vaglio della credibilità soggettiva del Seidita alla stregua degli indici rivelatori della spontaneità, precisione, costanza, coerenza e logica interna del racconto, della mancanza di interesse diretto all'accusa, della assenza di contrasto con altre acquisizioni e della mancanza di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili.

Con riferimento, però, alla chiamata di correo formulata dal Seidita nei confronti del Bagliesi, prima di affrontare il tema dei riscontri, occorre esaminare un ulteriore aspetto specifico della credibilità generica del detto collaborante connesso al fatto che il primo giudice ha ritenuto di ravvisare in proposito una progressione accusatoria da parte del predetto collaborante.

In particolare, secondo la Corte di Assise, nell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 27 novembre 2002, il Seidita avrebbe assegnato al Bagliesi *“un ruolo non proprio corrispondente a quello, ben individuato, di cui avrebbe parlato in seguito”* (v. pag. 105 della sentenza impugnata)

Infatti, il Seidita aveva collocato il Bagliesi tra coloro che avrebbero dovuto controllare il territorio in prossimità del panificio della vittima (v. interrogatorio citato: *“Quando abbiamo deciso che io dovevo fare*

questo omicidio ci doveva essere MICHELE VITALE, BAGLIESI... .. BAGLIESI SALVATORE e DI GIUSEPPE che dovevano essere da supporto, da girare per le strade come supporto però io non li ho visti.).

Nel successivo interrogatorio dell'11 gennaio 2003, invece, il Seidita aveva riferito dell'operazione preliminare all'entrata in azione del dichiarante e del Pezzino affidata al Bagliesi, consistente nell'attesa dell'Alduino all'uscita del proprio villino, nel pedinamento della vittima e nel segnale del passaggio in corrispondenza del magazzino del Seidita che il Bagliesi avrebbe dovuto dare suonando il clacson (v. interrogatorio citato: *“il BAGLIESI Salvatore doveva, la mattina che si doveva compiere l'agguato, doveva vedere quando lui usciva dal cancello che doveva fare il tragitto dalla villa dove abitava arrivare al forno, però con un fatto, che, siccome c'era stato diverse mattine pedinamenti, già sapevamo la strada che lui faceva; che lui faceva la strada che prendeva questo Scorrimento Veloce e mi passava davanti al mio magazzino, perché il mio magazzino si trova nella Circonvallazione di ... Allora lui andava a fare il giro dalla Circonvallazione e scendeva dalla via Moro, via Aldo Moro, cioè era questa la strada che lui ... Allora il compito del BAGLIESI Salvatore era, sorpassare ... perché lui, l'ALDUINO aveva un MERCEDES nuovo colore scuro e non, però non correva, vah era, si doveva fare vedere per strada che aveva questo MERCEDES e allora il BAGLIESI, quella mattina, sorpassando il MERCEDES passa il segnale, perché noi abbiamo la macchina già pronta perché nel mio magazzino c'è un cancelletto che si apre così e già siamo pronti per uscire, non è che c'è un cancello ... Il BAGLIESI passa, passando dà ... cioè il segnale è: se lui sta per venire, un colpo di clacson; se non suona significa che non c'è, non l'ha visto, non è uscito... ..).*

Il Seidita, ancora precisava nel detto interrogatorio che egli non aveva avuto modo di vedere il Bagliesi ed il Di Giuseppe mentre effettuavano il “controllo” del territorio, ma di avere saputo, poi, dai predetti che *“erano lì che giravano”* (*“Io, BAGLIESI e DI GIUSEPPE. Allora io gli dico: ma ... non vi ho visti diciamo ... e allora il BAGLIESI mi dice: io e DI GIUSEPPE eravamo lì che giravamo, il Michele abbiamo saputo che il Michele VITALE quella mattina ... e si sono messi insomma ... c'è stato un risolino, dice: quella mattina non è potuto venire perché aveva la febbre. Queste sono state le parole ...*).

D'altra parte, il fatto che il Seidita non aveva potuto vedere il Bagliesi e il Di Giuseppe in quel frangente trova giustificazione nel fatto che il dichiarante, durante il tragitto tra il magazzino ed il forno, era rimasto nascosto sdraiandosi sul fondo dell'autovettura (v. ancora interrogatorio citato: *“...No, siccome la mattina, ora ci arriviamo alla mattina, diciamo la mattina che dobbiamo fare l'agguato, che io debbo fare, non ... E allora io alle 5.00 mi trovo al mio magazzino, 5.00 mattina, sono al mio magazzino; attorno alle 5.45, così, viene mio cognato portato da LO BIUNDO Antonino, lascia mio cognato, LO BIUNDO Antonino se ne va vicino alla Città del Mare, il posto dove dovevamo noi arrivare per bruciare la macchina; e allora mi ritrovo io e mio cognato nel magazzino e prepariamo, diciamo, mi preparo io, la macchina e prepariamo, la macchina messa già pronta, il cancello apribile in un attimo quanto... Passa il BAGLIESI che deve guardare quando viene il MERCEDES con l'ALDUINO e allora quella mattina insomma le cose erano un pochettino, nel senso, per la situazione nostra, erano favorevoli, perché? Piovigginava, già il fatto che pioveva era una cosa perché si impannano i vetri, insomma è una ... per il lavoro che dovevamo fare noi era molto favorevole, perché*

essendo che piove, non c'è tanto movimento di persone, perché i muratori non vanno a lavorare, insomma siamo sotto le feste, tra pioggia ... insomma c'è questo: una situazione favorevole. Sentiamo il suono del BAGLIESI, il clacson del BAGLIESI e allora siamo pronti, mio cognato si mette alla guida, io accanto ... (...) 6.30 circa e vediamo passare la MERCEDES, perché mi passa, perché io ce l'ho proprio sulla strada, non magari distante 20 metri, sulla strada proprio, perché la strada che hanno fatto lì, a quei tempi, era un terreno che avevano preso da noi, perciò ci hanno lasciato questa strisciattina di terreno ed era sulla strada; e noi, cioè noi, io e mio cognato ... io poi mi sdraio sul ... cioè non sono proprio a vista, vah...).

La Corte di Assise, quindi, rileva che in un successivo interrogatorio reso nell'ambito del processo nei confronti del Pezzino in data 9 dicembre 2004, il Seidita aveva aggiunto che il Bagliesi aveva il compito anche di avvisare il Di Giuseppe ed il Vitale affinché gli stessi dessero inizio all'attività di perlustrazione del territorio circostante il forno dell'Alduino (v. interrogatorio citato: *“e allora, VITALE... VITALE e DI GIUSEPPE dovevano essere al bar. (... ..) ... cioè al bar della strada, diciamo, vicino c'è chiamiamolo, un bar, che sarebbe, diciamo, il bar dove si vede... dove aspettavamo l'ALDUINO, perché è sempre lì, è sempre in questa strada. ... (...) ... ad aspettare il DI GIUSEPPE e VITALE MICHELE, aspettare al DI GIUSEPPE, DI GIUSEPPE, il BAGLIESI... il BAGLIESI gli dice per esempio: “'u furnaro sta 'gghiennu a' putia” (il fornaio sta andando alla bottega). cioè non... questo è il concetto, e allora il DI GIUSEPPE con il VITALE MICHELE dovevano... e anche il BAGLIESI stesso dovevano perlustrare la zona del... perché da questo*

barricato al panificio di questo ALDUINO FRANCESCO PAOLO è distante.)_

Nello stesso interrogatorio, quindi, Seidita aveva ancora dettagliatamente descritto i momenti del passaggio della autovettura Mercedes dell'Alduino dinanzi al magazzino, specificando che, appena udito il segnale del Bagliesi, egli e il Pezzino avevano immediatamente aperto la porta avendo avuto cura di sollevare precedentemente le “cerniere” (“*..quando sono abbassate significa che tutta la porta è chiusa, con le cerniere alzate c'è la porta chiusa ma nello stesso tempo nel modo che la apro si apre subito, cioè non perdo tempo ad aprire le... (...) ... e allora quindi questa è una facilità per... nel momento in cui io sento il rumore... ..del clacson, e allora già apro le porte, cioè apro la porta, la macchina esce, chiudo di nuovo la porta senza... senza però mettere le cerniere...*”; va precisato, peraltro, che il Seidita ha palesato difficoltà nell'individuare un sostantivo corrispondente a ciò che ha poi definito “*cerniera*” ed in un successivo interrogatorio ha forse più propriamente parlato di “*catenaccio*”) ed erano, quindi, saliti a bordo della propria autovettura mettendosi al seguito di quella dell'Alduino nel frattempo passata (“*...già la macchina è passata. ma pochissimo, perché a distanza... a distanza io domando a mio cognato se... ci dico: “vedi, vedi, il MERCEDES lo vedi?”*, dice: “*sì*”)._

Infine, la Corte di Assise esamina le dichiarazioni rese dal Seidita nel presente processo all'udienza del 19 gennaio 2007, osservando che, dopo un prima corrispondente descrizione dello schema di programmazione del delitto (“*allora Bagliesi Salvatore doveva stare vicino la villetta dell'Alduino Francesco Paolo, perché la mattina dovevano andare al panificio, noi eravamo... io il mio magazzino si trova accanto la strada che... ai fini che percorreva questo Alduino e*

allora il Bagliesi seguiva questa macchina per noi avere la sicurezza, io per avere la sicurezza che fosse realmente propria l'Alduino nel momento in cui si avvicinava al mio magazzino, doveva dare un colpo di clacson e io capivo... (..) .. e io capivo che era l'Alduino Francesco Paolo alla guida della macchina, alla guida... ai fini era lei che portava la macchina, perché aveva un mercedes ... (..) .. e allora il... Michele Vitale e il FRISELLA... il Di Giuseppe, dovevano stare dicemo in zona al panificio, per un eventuale un eventuale dicemo passaggio delle forze dell'ordina, con le macchine a costo di farsi fare una contravvenzione dovevano un'invergenza... di attrarre l'attenzione dei... dicemo delle forze dell'ordine della volta che avrebbe potuto passare in quel momento e allora dovevano... cioè il loro compito era questo; a posto... si potevano fare fare una multa dovevano impedire... che essendo che essendo questa strada che si chiama via Contadino è una strada di passaggio di macchine e di passaggio delle volanti, però siccome ci sono tanti... cioè in questa strada ci sono tantissime traverse che... cioè ci sono delle traverse, e allora eventualmente fare qualche... brusca inversione, qualche cosa oppure fare finta che si fermasse la macchina, insomma per dare spazio a me di compiere quello che dovevo fare...), il Seidita aveva ancora raccontato cosa era accaduto quella mattina anche per la mancata presenza del Vitale (“..e... aspettiamo, siamo lì dicemo che aspettiamo il passaggio dell'Alduino, quando abbiamo sentito il colpo di clacson... cioè io tenevo la porta socchiusa con i catenacci, la porta era... significava chiusa però in un attimo il cancello era pure che sembrava chiuso però senza catenaccio, in un attimo già dopo il passaggio dopo che abbiamo sentito il colpo di clacson del di... Bagliesi abbiamo capito che era lui, come infatti subito abbiamo aperto il cancello ...(..) .. Tutti e due ci dovevano essere, dovevano

essere lì, perché poi se è vero o non è vero me lo hanno detto per scherzo, dice che il Michele Vitale me lo aveva detto questo il Di Giuseppe dice che si sentiva male quella mattina, ora se me lo aveva detto per scherzo o se...), a seguito di specifica domanda del P.M. (“un attimo che la interrompo. Innanzitutto come fa a sapere che è stato proprio Bagliesi a fare questo colpo di clacson?”), specificava di avere visto l’autovettura del Bagliesi transitare davanti al magazzino (“..perché noi eravamo con la porta socchiusa che guardavamo fuori, siccome questo magazzino è a quattro metri dalla strada, cioè non è che distante dalla strada è a quattro metri. Aveva la macchina... con la sua macchina era la sua macchina normale ... una macchina rossa una volswagen..).

L'affermazione è stata oggetto anche di contestazione da parte della difesa dell'imputato che ha ricordato al Seidita che, nel primo interrogatorio reso al P.M., aveva riferito di non avere visto quella mattina né il Bagliesi, né il Di Giuseppe, ma di avere soltanto saputo dagli stessi il giorno successivo di essersi trovati presenti sul luogo (“AVV. INDELICATI: benissimo e allora io devo procedere a una contestazione a pagina 59 del verbale di interrogatorio reso al P.M. l'11 gennaio 2003 lei dice che quando l'indomani vi siete visti con Bagliesi ha detto “io non vi ho visti” testualmente, mi vuole dire qual'è la verità?”).

Il collaborante, quindi, ha risposto nei seguenti termini: “io quando gli ho detto non vi ho visti io parlavo al plurale, perché intendevo quando dovevano fare... dovevano stare dicemo in zona vicino al forno, questo intendevo non vi ho visti, ma il fatto della macchina di passare la macchina con il Bagliesi io l'ho visto! Cioè l'ho, l'ho visto singolare, quando non vi ho visti significa che era nel momento in cui

c'è stato l'omicidio e io a loro non li ho visti, come infatti l'ho dichiarato sempre io".

Ebbene, secondo la Corte di Assise la sequenza delle affermazioni del Seidita lascia *“qualche dubbio sulla possibilità che egli abbia anche assistito al transito dell'autovettura”* (v. pag. 131 sentenza impugnata), tenuto conto che la autovettura del Bagliesi, stando alle dichiarazioni del collaborante, avrebbe dovuto anticipare l'arrivo della Mercedes dell'Alduino, dopo averla sorpassata lungo la strada, segnalandone la presenza con il colpo di clacson, una volta giunta all'altezza del magazzino e che il Seidita ha detto che, udito il clacson e *“capito che era il BAGLIESI”*, si era dato da fare, insieme con il Pezzino, per aprire le ante della porta del magazzino, che erano completamente accostate, anche se non fermate con il lucchetto, e poi salire sull'auto rubata, facendo in tempo per vedere passare la Mercedes, così che non si comprenderebbe come tale sequenza gli abbia dato modo di controllare visivamente anche il passaggio della Golf rossa del Bagliesi, dato che questa doveva essere già transitata al momento in cui la porta era ancora chiusa, e non da pochi istanti, essendo evidente la necessità di tenere a congrua distanza la Mercedes, onde non insospettire l'Alduino, che ben conosceva l'ubicazione del magazzino del Seidita.

Altre perplessità nascono, altresì, secondo il primo giudice, dal fatto che il collaborante ha riferito che la defezione del Vitale non gli venne comunicata immediatamente, come pure sarebbe stato logico se egli fosse stato *“l'esclusivo supervisore di ogni aspetto organizzativo del delitto da commettere”* (v. pag. 133 sentenza impugnata), perplessità che si ricollegano, poi, inevitabilmente a quelle relative *“alla presunta ignoranza, da parte del SEIDITA, del coinvolgimento dei fratelli LO BIUNDO”* (v. pag. 134 sentenza impugnata).

Orbene, la prima questione da affrontare è quella dell'apparente contrasto tra la prima dichiarazione del Seidita relativa al ruolo di "controllo" del territorio che il Bagliesi avrebbe dovuto svolgere unitamente al Di Giuseppe e al Vitale e quelle successive in cui il collaborante ha riferito del preliminare passaggio dinanzi al suo magazzino e del segnale con il suono del clacson.

Non sembra a questa Corte che possa ravvisarsi in concreto una progressione dell'accusa per l'evidente assenza di contraddizione tra la prima più sommaria indicazione e la successiva più dettagliata descrizione degli accadimenti di quella mattina.

Nel primo interrogatorio (del 27 novembre 2002), invero, il Seidita si è, appunto, limitato alla generica indicazione di un ruolo di "controllo" del territorio ("*...ci doveva essere MICHELE VITALE, BAGLIESI... ... BAGLIESI SALVATORE e DI GIUSEPPE che dovevano essere da supporto, da girare per le strade..*") pienamente compatibile con la presenza del Bagliesi sui luoghi come, poi, più puntualmente specificata già nel successivo interrogatorio dell'11 gennaio 2003.

Il Bagliesi, infatti, secondo quanto di ricava anche da tale seconda più puntuale ricostruzione, ha concretamente svolto proprio un ruolo di supporto sulla strada, poiché è evidente che, controllando il percorso dell'Alduino, ha raggiunto la zona in cui era sito il panificio della vittima e nei cui pressi vi era già anche il Di Giuseppe (da solo, perché il Vitale quella mattina si era improvvisamente sottratto all'incarico adducendo ragioni di salute sopravvenute).

Il successivo colloquio tra il Seidita, il Bagliesi e il Di Giuseppe riferito dal primo ha confermato che il secondo aveva effettivamente raggiunto la zona del panificio e "controllato" la stessa durante la fase dell'accesso del sicario all'interno del panificio medesimo.

E' evidente, allora, che la specificazione del Seidita sull'attesa, da parte del Bagliesi, dell'uscita della vittima dalla propria abitazione e sul segnale dato con il clacson nel momento del passaggio davanti al magazzino costituisce un semplice completamento – o, quanto meno, una mera integrazione del racconto – che non inficia in alcun modo la complessiva attendibilità del dichiarante e non determina il paventato fenomeno della progressione dell'accusa indice di una attenuata o addirittura esclusa credibilità.

La Suprema Corte, invero, in proposito, ha avuto modo di affermare che *“la chiamata in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti”* (cfr., tra le tante, Cass. Sez. VI 2 febbraio 2004 n. 17248, Agate ed altri).

D'altra parte, non è secondario evidenziare che il completamento del racconto del Seidita nei termini sopra ricordati non era di certo utile per aggravare la posizione del Bagliesi, che, già delineata in relazione alla attività di “controllo” del territorio durante l'esecuzione del delitto, pur dopo, è rimasta sostanzialmente invariata.

In realtà, ciò che è avvenuto è, a parere di questa Corte, che dopo una prima sommaria indicazione del fatto delittuoso (non unicamente) riferito dal Seidita nell'immediatezza della sua sofferta decisione di collaborare con la Giustizia, il Seidita medesimo ha avuto modo, nel successivo interrogatorio (a distanza di meno di due mesi), di ricostruire con più dettagli gli avvenimenti e, quindi, di riferire la concreta attuazione del progetto criminoso sin dal momento in cui la vittima ebbe ad uscire dalla propria abitazione.

E' rilevante, allora, osservare che l'indicazione del Bagliesi è del tutto coerente con il contesto del detto programma omicidiario, poiché non

è certo privo di logicità che i sicari, prima di muoversi con una autovettura rubata e armati abbiano voluto avere la certezza che l’Alduino si fosse effettivamente mosso dalla abitazione per recarsi al panificio, non potendo escludersi, pur nella ripetività di quell’accadimento già verificata con i precedenti appostamenti, un imprevisto qualunque che quella mattina avrebbe, in ipotesi, potuto impedire alla vittima di recarsi al lavoro.

Certo, come osservato dalla Corte di Assise, il progetto omicidiario del Seidita non era sicuramente l’unico che avrebbe potuto consentire la perfetta riuscita del piano, poiché, ad esempio, i complici (Bagliesi e Di Giuseppe) avrebbero potuto attendere l’arrivo dell’Alduino nel panificio, ma ciò, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non inficia la logicità del piano riferito dal Seidita, né lo rende “*scarsamente plausibile*” (v. pag. 128 della sentenza impugnata laddove la Corte di Assise afferma che “*l’aver fatto dipendere l’opportunità di dare il via all’azione dalla segnalazione del transito, peraltro solo possibile, del predestinato davanti al magazzino, riesce scarsamente plausibile, in termini di strategia operativa, dal momento che questo potrebbe avere avuto un senso se gli assassini avessero deciso di colpire la vittima lungo il tragitto*”).

L’attesa della vittima dinanzi al panificio, infatti, avrebbe comportato o la necessità per i sicari di appostarsi ivi già con l’autovettura rubata e le armi (correndo il rischio di essere scoperti senza neppure la certezza che quella mattina si sarebbe potuto effettivamente compiere l’omicidio perché magari, a causa di un imprevisto, l’Alduino avrebbe potuto non recarsi al panificio), ovvero, nel caso in cui l’appostamento fosse stato fatto dai complici (il Bagliesi e il Di Giuseppe) la necessità, a quel punto, di avvisare i sicari o ritornando indietro, perdendo tempo prezioso e rischiando che, nel frattempo, l’Alduino si

allontanasse dal panificio, ovvero utilizzando un telefono cellulare, fatto che il Seidita intendeva assolutamente escludere ben sapendo che successivamente l'acquisizione dei dati del traffico telefonico avrebbe potuto fornire indizi a suo carico (ed, infatti, il Seidita non ha fatto alcun uso di telefono cellulare, né il suo piano prevedeva alcun uso di contatti telefonici, ancorché altri correi, a sua insaputa, poi abbiano usato i propri telefoni cellulari per contatti tra di loro ma non con il Seidita).

Vi sono, dunque, come si vede, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ben "plausibili" ragioni che giustificano la scelta operativa del Seidita e la rendono non certo priva di logicità.

La volontà del Seidita di non usare apparati cellulari consente, poi, a parere di questa Corte, di superare agevolmente anche le perplessità del primo giudice riguardo al fatto che il percorso dell'Alduino per recarsi da casa al panificio non era sempre lo stesso, essendovi una via alternativa, pur talvolta utilizzata, che non comportava il passaggio davanti al magazzino del Seidita (v. dichiarazioni del figlio della vittima, Alduino Michele).

E' evidente, invero, che il segnale del clacson era funzionale proprio alla necessità di evitare l'uso di telefoni cellulari, poiché altrimenti l'uscita dell'Alduino dalla abitazione, il percorso intrapreso (eventualmente diverso da quello che comportava il passaggio davanti al magazzino del Seidita) e l'arrivo al panificio ben avrebbero potuto essere comunicati ai sicari a mezzo dei detti apparati.

Il Seidita, invece, per le ragioni dette, aveva escluso l'impiego di telefoni cellulari ed allora, escluso, per i motivi sopra indicati, l'appostamento in prossimità del panificio, non v'era alternativa, per l'attuazione del piano, all'effettivo passaggio dell'Alduino davanti al magazzino segnalato da un complice.

Se l’Alduino avesse preso la diversa via, il Bagliesi non avrebbe potuto dare il segnale e i sicari sarebbero rimasti all’interno del magazzino rinviando l’esecuzione ad altra occasione (v. dichiarazioni del Seidita: “..non è che per forza doveva essere quella mattina! Cioè si doveva fare perché eravamo preparati, ma quante volte eravamo preparati e alle volte non si poteva fare e si tramandava di giorni in giorni, se non passava quella mattina si vede che non era destino di farlo in quella mattina... (..) .. si stabiliva le modalità d’uso di fare quella sistematica cosa, ma se poi quella mattina non succedeva perché c’erano imprevisti, non è che per forza si doveva fare quella mattina ...”).

Anche sotto tale profilo, dunque, il piano raccontato dal Seidita non pecca né di plausibilità, né di logicità ove si uniscano le due esigenze di evitare l’uscita dei sicari armati e a bordo di una autovettura rubata senza la certezza di potere raggiungere l’Alduino e di evitare l’uso di telefoni cellulari (che, infatti, è bene ripeterlo, secondo quanto accertato, non ha in alcun modo coinvolto il Seidita, stante che, anche per la telefonata tra Lo Biundo Antonino e il Pezzino delle ore 6:40, come osservato già in precedenza, v’è ragione di ritenere che possa essere intercorsa quando il Seidita era già sceso dall’autovettura per recarsi all’interno del panificio).

Può passarsi, allora, al secondo aspetto delle dichiarazioni del Seidita che ha indotto il primo giudice a prospettare una progressione dell’accusa.

Si tratta di quell’ultima dichiarazione del Seidita, resa in questo processo, secondo cui egli avrebbe, altresì, visto il Bagliesi nel momento in cui era transitato davanti al magazzino.

Ebbene, non può disconoscersi che sul punto la dichiarazione del Seidita non è apparsa del tutto lineare, poiché in effetti egli, nei

precedenti interrogatori, aveva sempre fatto riferimento al solo suono del clacson udito quella mattina allorché il Bagliesi era transitato davanti al magazzino.

E' vero, però, altresì, che precedentemente non era stata mai rivolta al Seidita la domanda che ha dato luogo alla specificazione (*“P.M.:un attimo che la interrompo. Innanzitutto come fa a sapere che è stato proprio Bagliesi a fare questo colpo di clacson?”*).

Resta, in ogni caso, l'apparente contraddizione tra il fatto che dalle precedenti dichiarazioni sembrava potersi dedurre che la porta del magazzino era rimasta del tutto chiusa (sebbene non bloccata con i catenacci così da potere essere immediatamente aperta) sino al segnale del clacson e la successiva dichiarazione in cui, invece, il Seidita ha riferito, rispondendo alla domanda di cui sopra, che la porta era soltanto *“socchiusa”*, così che egli ed il Pezzino potevano guardare fuori.

Deve, però, ugualmente evidenziarsi che, in realtà, già in occasione dell'interrogatorio dell'11 gennaio 2003 (il primo in cui aveva dettagliatamente descritto gli accadimenti dopo la sommaria indicazione del delitto fatta nell'interrogatorio del novembre 2002) il Seidita aveva riferito che, subito dopo il segnale con il suono del clacson, egli ed il Pezzino avevano visto l'autovettura Mercedes dell'Alduino prima di salire a bordo della propria autovettura Fiat Uno nella quale il dichiarante si sarebbe poi sdraiato (v. interrogatorio citato: *“Sentiamo il suono del BAGLIESI, il clacson del BAGLIESI e allora siamo pronti, mio cognato si mette alla guida, io accanto ... (...) 6.30 circa vediamo passare la MERCEDES, perché mi passa, perché io ce l'ho proprio sulla strada, non magari distante 20 metri, sulla strada proprio, perché la strada che hanno fatto lì, a quei tempi, era un terreno che avevano preso da noi, perciò ci hanno*

lasciato questa strisciottina di terreno ed era sulla strada; e noi, cioè noi, io e mio cognato ... io poi mi sdraio sul ... cioè non sono proprio a vista, vah...)

Già da tale dichiarazione, dunque, sembrerebbe ricavarsi che il Seidita e il Pezzino, appena udito il suono del clacson, abbiano guardato verso l'esterno del magazzino notando il passaggio della Mercedes e, quindi, verosimilmente (nonostante il Seidita, in assenza di domanda diretta, non l'abbia specificato) anche dell'autovettura di colore rosso del Bagliesi.

Soltanto dopo i predetti sono saliti a bordo dell'autovettura Fiat Uno nascosta all'interno del magazzino.

D'altra parte, v'è da rilevare che, ovviamente, la prima operazione che il Seidita ed il Pezzino avrebbero dovuto compiere prima di salire a bordo dell'autovettura rubata era inevitabilmente, appunto, quella della apertura della porta del magazzino ed è in tale frangente che assume verosimiglianza la dichiarazione del Seidita medesimo secondo cui egli ebbe a vedere sia la Mercedes dell'Alduino, sia il Bagliesi.

V'è, inoltre, da tenere conto delle difficoltà espressive del dichiarante più volte manifestate nel corso delle sue dichiarazioni (sopra si è evidenziato, ad esempio, la difficoltà del predetto nel trovare un termine per definire il blocco della porta del magazzino, prima indicato come “*cerniera*” e, poi, come “*catenaccio*”), così che non è da escludere che quando lo stesso ha parlato di porta chiusa si sia inteso riferire al fatto che la detta porta era quasi del tutto accostata affinché dall'esterno non si potesse vedere ciò che accadeva all'interno, ma, nel contempo, fosse, invece, possibile, per coloro che si trovavano all'interno, guardare verso l'esterno attraverso lo spiraglio dell'apertura.

Una riprova della fondatezza di tale considerazione si ha, infatti, leggendo quel passaggio di una dichiarazione del Seidita (precedente a quella in cui poi ha detto di avere visto il Bagliesi) nel quale sovrappone chiaramente il concetto di “porta chiusa” a quello di “porta socchiusa” attribuendovi, nel caso concreto, lo stesso significato (v. dichiarazione del Seidita già sopra riportata: “..e... aspettiamo, siamo lì diciamo che aspettiamo il passaggio dell’Alduino, quando abbiamo sentito il colpo di clacson... cioè io tenevo la porta socchiusa con i catenacci, la porta era... **significava chiusa** però in un attimo il cancello era pure che **sembrava chiuso** però senza catenaccio, in un attimo già dopo il passaggio dopo che abbiamo sentito il colpo di clacson del di... Bagliesi abbiamo capito che era lui, come infatti subito abbiamo aperto il cancello...”).

In conclusione, pertanto, a parere di questa Corte, non vi sono elementi che consentano di ricondurre con certezza l’ultima dichiarazione del Seidita (secondo cui egli ebbe anche a vedere il Bagliesi) al fenomeno della cosiddetta “progressione dell’accusa” piuttosto che ad una semplice integrazione del racconto sollecitata dalla specifica domanda per la prima volta rivoltagli in quella occasione.

D’altra parte, non v’è chi non veda che, ove anche, nella ipotesi più sfavorevole per il dichiarante, dando corpo anche ai dubbi manifestati dal primo giudice sul fatto che il Seidita in ogni caso avesse potuto effettivamente vedere l’autovettura del Bagliesi già passata (dubbi, tuttavia, è bene sottolinearlo, fondati, non già su obbiettive risultanze, ma su mere ipotesi sulla posizione delle due autovetture in relazione a quel tratto di strada), si volesse ritenere che si sia trattato effettivamente di una integrazione del racconto giustificata soltanto dal desiderio del dichiarante di rafforzare la propria credibilità sulla

chiamata di correo nei confronti del Bagliesi, non risulterebbe, comunque, concretamente inficiata l'attendibilità della pregressa indicazione di quest'ultimo nel ruolo specificato.

Quel che si vuole dire è, in sostanza, che, ove anche il ruolo del Seidita dovesse essere stato diverso da quello dallo stesso riferito – e cioè, riprendendo i dubbi manifestati dal primo giudice, quello di semplice accompagnatore del Pezzino effettivo organizzatore ed esecutore del duplice omicidio – resterebbe coerente con tale ruolo la conoscenza dell'apporto fornito dal Bagliesi perché ancorata a quel passaggio dinanzi il magazzino nel quale si trovavano insieme Seidita e Pezzino in attesa del segnale di conferma in ordine allo spostamento della vittima designata.

In sostanza, non appare possibile dubitare, anche nel caso predetto, né che il Seidita fosse già precedentemente a conoscenza del piano che prevedeva il segnale da parte di taluno incaricato quella mattina di seguire la vittima lungo il percorso dalla abitazione al panificio (perché, altrimenti, non avrebbe avuta alcuna ragione l'attesa all'interno del magazzino), né che il Pezzino abbia, poi, informato il Seidita, durante la permanenza all'interno del magazzino, che essi erano lì, appunto, in attesa che il Bagliesi (soggetto ben conosciuto anche dal Seidita) desse il segnale convenuto.

In definitiva, dunque, non vi sono, in ogni caso, elementi per disconoscere la generale credibilità del Seidita nella sua chiamata di correo nei confronti del Bagliesi, ferma restando, ovviamente, la necessità di ricercare, a questo punto, riscontri esterni di natura "individualizzante" (nel senso della idoneità a ricondurre la posizione soggettiva dell'imputato allo specifico fatto costituente reato contestato) che possano confermare tale chiamata.

* * *

GLI ELEMENTI DI CONFERMA DELLA
CHIAMATA DI CORREO

Con riguardo alla ricerca di elementi esterni di conferma della chiamata di correo del Seidita nei confronti del Bagliesi, possono esaminarsi congiuntamente i rilievi del Pubblico Ministero appellante sopra sintetizzati sub 2), 3) e 4) in quanto tutti concernenti, in sostanza, i possibili riscontri ricavabili dall'esame dei tabulati telefonici acquisiti, mentre i successivi rilievi concernenti l'alibi dell'imputato saranno esaminati successivamente.

Ebbene, occorre, ancora, innanzitutto, sottolineare, al fine anche di inquadrare i contatti telefonici di cui si è detto, che le complessive emergenze processuali acquisite comprovano ampiamente che effettivamente il Bagliesi ebbe a fare parte di quel gruppo di soggetti, già tutti fedeli ai Vitale, cui si contrapposero, dopo l'arresto di Vito Vitale, altri appartenenti alla "*famiglia*" mafiosa di Partinico (Tagliavia e lo stesso Alduino Francesco Paolo), i quali ritennero di potere continuare in autonomia le attività mafiose sino ad allora incontrastatamente guidate dai Vitale medesimi.

La scelta di campo del Bagliesi ha trovato ampia ed inequivoca conferma, non soltanto nelle dichiarazioni del Seidita, ma anche in quelle di Vitale Giuseppa, la quale costituisce una fonte di estrema importanza perché, dopo l'arresto del fratello Vito, ebbe a fare da tramite tra questi (ma anche tra l'altro fratello Leonardo) e gli appartenenti al sodalizio ancora in libertà, assumendo, di fatto, il ruolo di "*reggente*" (sia pure in rappresentanza dei fratelli detenuti) della "*famiglia*" mafiosa di Partinico.

E' in tale contesto, dunque, che si inseriscono i frequenti contatti – anche telefonici – tra il Bagliesi e tutti quegli altri soggetti rimasti fedeli ai Vitale, tra i quali vi erano il Seidita, il Di Giuseppe, il Di Dia, il Pezzino e i Lo Biundo.

Orbene, se ciò consente di ritenere già del tutto plausibile e logico il coinvolgimento anche del Bagliesi nel programmato omicidio dell'Alduino (sin dalla sua iniziale attività di pedinamento di quest'ultimo e dalla partecipazione alla riunione organizzativa di cui ha riferito il Seidita), va detto, però, che tutti i contatti telefonici citati dall'appellante, ad eccezione di quelli in concomitanza con il furto dell'autovettura Fiat Uno e della mattina del 10 aprile 1999 di cui si dirà in seguito, non assumono significato sicuramente univoco nel senso della compartecipazione del Bagliesi nell'organizzazione ed esecuzione del delitto per cui si procede in questa sede.

Più specificamente, quanto ai contatti telefonici con il Di Giuseppe, proprio per l'abitudine degli stessi, non può rinvenirsi alcun riscontro all'effettiva partecipazione del Bagliesi alla riunione di cui ha riferito il Seidita, non potendo, peraltro, neppure escludersi, quand'anche tali contatti dovessero avere avuto effettivamente ad oggetto tale riunione, che il Bagliesi abbia declinato l'invito a parteciparvi.

In altre parole, il fatto che precedentemente alla riunione vi siano stati contatti telefonici con altri partecipanti alla medesima riunione non riscontra la dichiarazione del Seidita secondo cui anche il Bagliesi ebbe, poi, a parteciparvi e ciò a prescindere dal valore indiziante che potrebbe attribuirsi, di per sé, al solo fatto della presenza in quella occasione.

Ugualmente, i contatti telefonici intercorsi nel pomeriggio del 10 aprile 1999 con il Di Giuseppe e il Di Dia non possono ritenersi utili per riscontrare la partecipazione del Bagliesi nel duplice omicidio in

considerazione dell'abitudine dei contatti tra tutti i predetti e della assenza di qualsiasi riferibilità dei contatti medesimi, in termini di necessità, agli accadimenti della mattina.

L'asserzione del P.M. appellante, secondo cui la cronologia delle due chiamate (alle ore 18:20:46 quella al Di Giuseppe; alle ore 18:20:51 quella al Di Dia) "*non può avere altra chiave di lettura se non quella riferita alla consumazione dell'omicidio della mattina nella prospettiva di una verosimile convocazione ed incontro coi due*" (v. pag. 8 dell'atto di appello) costituisce, dunque, mera congettura priva di qualsiasi supporto fattuale, oltre che logico, tenuto conto che, anzi, se effettivamente i tre predetti soggetti (Bagliesi, Di Giuseppe e Di Dia) avessero preso parte al duplice omicidio della mattina, elementari regole di prudenza avrebbero certamente sconsigliato un incontro, così ravvicinato con gli accadimenti della mattina, che avrebbe potuto attirare l'attenzione delle Forze dell'Ordine cui certamente era già nota la comune appartenenza di quei soggetti ad ambienti criminali e mafiosi.

Analoghe considerazioni valgono anche per i contatti telefonici intercorsi il giorno 4 aprile 1999 tra Bagliesi, Pezzino (l'inequivoca risultanza smentisce, comunque, la negazione dell'imputato ancora riproposta a pag. 4 della memoria depositata il 2 dicembre 2008) e Di Giuseppe, stante, anche in questo caso, l'assenza di concreti elementi che possano, senza equivoco, collegare gli stessi alla generica indicazione del Seidita secondo cui l'omicidio dell'Alduino avrebbe dovuto essere commesso "*prima di Pasqua*" (e, dunque, a seguire il ragionamento dell'appellante, prima del giorno 4 aprile).

Si tratta di chiamate e di eventuali incontri tra i predetti soggetti che non possono in alcun modo essere collegati concretamente e sostenibilmente all'omicidio dell'Alduino, tanto più che i soggetti

medesimi, quali appartenenti alla “*famiglia*” mafiosa di Partinico o comunque a questa vicini in virtù dei rapporti con i Vitale o con il Seidita, erano ovviamente coinvolti in molteplici attività criminali con incarichi di volta in volta conferiti da coloro che guidavano quella cosca mafiosa.

In tale contesto, è, altresì, evidente, che l’errore in cui è incorsa la Corte di Assise nel ritenere che il giorno 10 aprile 1999 fosse la vigilia di Pasqua, appare del tutto insignificante ed irrilevante.

Maggiore attenzione, invece, come detto, deve prestarsi ai contatti telefonici del Bagliesi in concomitanza con il furto della autovettura Fiat Uno e della mattina in cui fu commesso il duplice omicidio.

Quanto ai primi, occorre premettere che dalla denuncia sporta dalla proprietaria Bozzo Rosa, il furto della detta autovettura deve temporalmente collocarsi tra le ore 21:30 e le ore 22:15 del giorno 7 aprile 1999.

Ebbene, in coincidenza con il detto intervallo temporale, sono stati riscontrati due contatti telefonici tra un’utenza intestata al figlio del Bagliesi (ma in uso anche al padre qui imputato come risulta dalla più ampia verifica fatta dal consulente Genchi sulle utenze in contatto con la predetta e che smentisce la tesi difensiva – v. da ultimo pag. 4 della memoria depositata il 2 dicembre 2008 – secondo cui quei contatti telefonici sono tutti “*sicuramente afferenti a rapporti di amicizia tra i ragazzi*”) e il telefono cellulare in uso a Lo Biundo Antonino e cioè a colui che in quel frangente si era recato a rubare l’autovettura a Terrasini.

Tali contatti tra il Bagliesi e il Lo Biundo sono avvenuti, infatti, alle ore 21:56 e 22:03 del 7 aprile 1999.

Nel medesimo arco temporale vi sono stati contatti del detto Lo Biundo con il fratello Giuseppe e, soprattutto, con il Pezzino.

Ora, non può essere dubbio che quei due contatti telefonici sopra detti si inseriscano coerentemente nel possibile coinvolgimento del Bagliesi nel delitto sin dalla fase del reperimento della autovettura da utilizzare per commettere l'omicidio.

Tuttavia, non può in alcun modo disconoscersi che, anche per la frequenza dei contatti telefonici tra il Bagliesi e Lo Biundo Antonino, quei medesimi contatti telefonici avvenuti in concomitanza temporale con il furto dell'autovettura Fiat Uno non possono assumere significato univoco neppure per riscontare l'eventuale sola partecipazione al furto stesso e, tanto meno, ovviamente, la compartecipazione dell'imputato nel successivo omicidio.

Ben altro significato assumono, invece, i contatti telefonici del Bagliesi nella mattinata del 10 aprile 1999 nelle ore immediatamente precedenti l'esecuzione del duplice omicidio.

Si tratta, in particolare, di due telefonate intercorse tra Bagliesi e Lo Biundo Giuseppe.

La prima è avvenuta alle ore 5:32:34 quando Bagliesi Salvatore ha chiamato Lo Biundo Giuseppe.

La conversazione è durata dodici secondi e, secondo il consulente Genchi (ma, in prosieguo dovranno esaminarsi i rilievi del consulente di parte) le posizioni del chiamante e del chiamato sono compatibili con la presenza del primo nei pressi della villa dell'Alduino e del secondo nei pressi dell'abitazione del Pezzino (entrambi gli immobili ricadono, infatti, nel settore 2 della BTS Omnitel "Trappeto" installata nei pressi dell'Hotel "La Perla del Golfo" orientata a 180°).

La seconda telefonata è avvenuta, invece, alle ore 5:46:16 quando Lo Biundo Giuseppe ha chiamato Bagliesi Salvatore.

La conversazione in questo caso è durata nove secondi durante i quali il chiamante (Lo Biundo Giuseppe) non si trovava più in un punto

coperto dalla BTS “Trappeto” di cui sopra, bensì in area ricadente nel settore 2 della BTS Omnitel “Partinico” installata nella via Avellino n. 1 di Partinico ed orientata a 270°.

Tale localizzazione è compatibile con la presenza del chiamante nei pressi del magazzino del Seidita.

Il chiamato (Bagliesi) impegna, invece, ancora il settore 2 della BTS Omnitel “Trappeto” installata nei pressi dell’Hotel “La Perla del Golfo” orientata a 180°.

Orbene, fatto salvo quanto si dirà a proposito dell’alibi proposto dall’imputato sulla scorta dei rilievi del proprio consulente di parte Ing. Carlevaro, non v’è chi non veda come i due predetti contatti telefonici, in quanto privi di qualsiasi altra plausibile ragione e avvenuti in orario assolutamente insolito che non trova alcun altro riscontro nei tabulati del traffico telefonico tra i predetti, costituiscano formidabile conferma della chiamata di correo del Seidita, laddove consentono di collocare il Bagliesi già alle ore 5:32 in attesa nei pressi della casa della vittima ed in contatto con Lo Biundo Giuseppe che si sposta, nel contempo, tra la casa del Pezzino e il magazzino del Seidita per accompagnarvi ivi il Pezzino medesimo (come rilevato dal P.M. appellante, infatti, quest’ultimo non poteva guidare l’autovettura e si avvaleva per i suoi spostamenti dei fratelli Lo Biundo, mentre la distanza tra la casa del medesimo e il magazzino non gli avrebbe consentito di effettuare il percorso spostandosi a piedi).

Sennonché, il primo giudice ha negato alle predette risultanze il valore di riscontro della chiamata di correo del Seidita, oltre che per le considerazioni che inducevano ad individuare nel Pezzino il vero organizzatore dell’omicidio (per le quali, tuttavia, può rinviarsi a quanto già sopra diversamente osservato da questa Corte), soprattutto per la considerazione che ammettere il coinvolgimento di Lo Biundo

Giuseppe nel delitto in conseguenza di quei contatti telefonici *“equivarrebbe a smentire la principale fonte di accusa, cioè il SEIDITA, che ha espressamente escluso che LO BIUNDO Giuseppe abbia svolto un qualunque ruolo in occasione della commissione del delitto”* (v. pag. 184 della sentenza impugnata).

Tale conclusione, tuttavia, appare evidentemente influenzata dal pregiudizio derivante dalla ipotizzata sostituzione della propria persona a quella del cognato che il collaborante Seidita avrebbe operato nel riferire gli accadimenti relativi al duplice omicidio Alduino-Rossello.

Uno dei motivi dell'ipotesi formulata dai primi giudici, infatti, come si è visto sopra, era proprio connesso al ruolo dei fratelli Lo Biundo ignorato dal Seidita.

Senonché, è stato pure evidenziato sopra che la detta ipotesi non ha trovato alcun concreto riscontro né sotto il profilo fattuale, né sotto il profilo logico, potendosi agevolmente superare tutti gli aspetti di possibile problematicità individuati dal primo giudice con argomentazioni di segno alternativo.

Tali argomentazioni comprendono anche il ruolo dei fratelli Lo Biundo pur ignorato dal Seidita.

Quanto al furto della autovettura da utilizzare per commettere l'omicidio, invero, l'incarico conferito dal Seidita a Lo Biundo Antonino non esclude certamente che quest'ultimo possa essersi fatto aiutare da altri, e, principalmente, quindi, proprio dal fratello Giuseppe e dal Pezzino, essendo stato accertato un rapporto di stretta frequentazione, oltre che, ovviamente, tra i due fratelli, anche tra questi ed il Pezzino allorché il medesimo giungeva in “licenza” in Partinico (basti considerare che il Pezzino, cui era stata ritirata la patente di guida, si avvaleva proprio dei due fratelli per i propri

spostamenti con una autovettura).

Anzi, poiché Lo Biundo Antonino si è recato da Partinico a Terrasini (paese distante alcuni chilometri) per rubare l'autovettura, è certo che lo stesso debba essersi fatto aiutare da altri, poiché al ritorno occorreva qualcuno che potesse guidare l'autovettura con la quale il Lo Biundo era andato alla ricerca di quella da rubare.

In tale contesto, dunque, trovano coerente spiegazione i contatti telefonici intercorsi tra i due fratelli e con il Pezzino nell'arco temporale coincidente con quello in cui si è verificato il furto dell'autovettura Fiat Uno.

Tale compartecipazione di terzi, dunque, non inficia minimamente l'attendibilità delle dichiarazioni del Seidita nella parte in cui questi ha attribuito al solo Lo Biundo Antonino il compito di procurare l'autovettura rubata.

Analoga conclusione può raggiungersi anche per la parte del racconto del collaborante concernente gli accadimenti della mattina del 10 aprile 1999.

Anche in questo caso, il coinvolgimento di Lo Biundo Giuseppe può trovare spiegazioni alternative che non intaccano la credibilità del dichiarante.

Si è già detto che è stato accertato che il Pezzino, allorché giungeva a Partinico, in quanto privo di patente di guida, utilizzava come autisti i fratelli Lo Biundo.

E' certo, poi, che il Pezzino si è dovuto fare accompagnare da qualcuno per recarsi, la mattina del 10 aprile 1999, dalla propria abitazione sino al magazzino del Seidita.

Quest'ultimo ha riferito che il cognato venne accompagnato in quella occasione da Lo Biundo Antonino successivamente diretti sino al luogo in cui avrebbe dovuto attendere il Seidita e il Pezzino con

l'occorrente per dare fuoco all'autovettura rubata.

Sennonché, il Seidita, essendosi trattenuto nel proprio magazzino, non ha materialmente visto chi abbia accompagnato il cognato, così che ben potrebbe essersi trattato, non già di Lo Biundo Antonino, bensì di Lo Biundo Giuseppe, di cui pure, come detto, il Pezzino soleva servirsi per i propri spostamenti.

Non può neppure escludersi che entrambi i fratelli abbiano accompagnato il Pezzino per poi separarsi successivamente.

In entrambi di due predetti possibili casi, il ruolo di Lo Biundo Giuseppe è stato evidentemente di supporto al solo Pezzino ed è logico, quindi, che soltanto quest'ultimo lo abbia sollecitato e che non ne abbia parlato con il Seidita, sia perché non costituiva fatto particolarmente rilevante inserendosi nell'abitudine che già vedeva il Pezzino servirsi anche di Lo Biundo Giuseppe per i propri spostamenti, sia perché quest'ultimo non avrebbe dovuto svolgere alcun concreto altro ruolo nella fase dell'esecuzione dell'omicidio, al di là, eventualmente, di quello connesso ad una presenza nella zona per sopperire ad impreviste esigenze del Pezzino.

Gli elementi fattuali che supportano logicamente la compartecipazione di Lo Biundo Giuseppe in quei fatti sia pure nei limiti di marginalità esposti, d'altra parte, trovano importante ed inequivoca conferma in altri elementi probatori già emersi nel processo nei confronti del Pezzino così come si ricava dalle sentenze acquisite agli atti.

Ci si intende riferire ad una lettera sequestrata in data 18 aprile 2005 ed all'esito di una intercettazione telefonica effettuata in data 6 gennaio 2000.

La prima è una missiva inviata da Pezzino Salvatore proprio a Lo Biundo Giuseppe in data 29 aprile 2003 (e, quindi, pochi giorni dopo l'arresto del Pezzino medesimo).

Con tale lettera il Pezzino ricorda a Lo Biundo Giuseppe che il giorno dell'omicidio quest'ultimo ed il fratello lo avevano prelevato presso la sua abitazione in quell'insolito orario perché dovevano recarsi a lavorare e che tutti si erano, però, prima soffermati presso il bar "Ruffino" sito nei pressi del panificio dell'Alduino (il testo della lettera citata risulta trascritto nelle pag. 165-166 della sentenza della Corte di Assise).

La missiva costituisce un evidente tentativo di sollecitare la testimonianza del Lo Biundo Giuseppe al fine di costituire un falso alibi per il Pezzino, così come è stato ritenuto dai giudici di quel processo.

Tuttavia, è importante in questa sede rilevare che il Pezzino ha indicato quali propri accompagnatori di quella mattina, sia pure per raggiungere a suo dire il bar "Ruffino" anziché il magazzino del Seidita, entrambi i fratelli Lo Biundo.

Ciò rafforza, dunque, l'ipotesi che effettivamente furono entrambi i fratelli a prelevare il Pezzino presso la sua abitazione e ad accompagnarlo sino al magazzino del Seidita (tanto che i giudici di quel processo hanno, appunto, concluso che il Pezzino, nel maldestro tentativo di dare una spiegazione logica ai contatti telefonici avuti la mattina del 10 aprile 1999, con la sopra ricordata lettera aveva finito per ammettere non solo che nella primissima mattinata del giorno del delitto era stato effettivamente Lo Biundo Giuseppe a prelevarlo a casa con la sua auto e che si era visto anche con Lo Biundo Antonino, ma addirittura anche che, nel momento in cui veniva commesso l'omicidio in esame, egli si trovava effettivamente in prossimità del luogo del delitto).

L'intercettazione telefonica del 6 gennaio 2000 (trascritta nelle pag. 154-156 della sentenza della Corte di Assise) concerne, invece, una

conversazione tra il Pezzino e Lo Biundo Giuseppe nella quale, sia pure con linguaggio criptico, si fa inequivoco riferimento al progetto di uccidere in Bologna anche Alduino Salvatore, figlio di Alduino Francesco Paolo del cui omicidio ci occupiamo in questa sede, ed il Pezzino, per indicare, sempre in termini criptici, tale ultimo crimine, dice al Lo Biundo che si tratta del fatto commesso quando era ritornato in paese ed era presente pure il Lo Biundo medesimo (*“quello che ho fatto quando sono sceso in paesee... c’eri pure tu..”*).

Per la più completa disamina della registrazione e delle ragioni che conducono inquivocabilmente ed incontestabilmente alla interpretazione appena ricordata delle frasi pronunziate in quella conversazione può rinviarsi alla sentenza della Corte di Assise citata ed acquisita agli atti.

Quel che rileva anche in questo caso è che, in forza del detto elemento probatorio, si ha una ulteriore e definitiva conferma del fatto che la mattina in cui venne ucciso Alduino Francesco Paolo *“c’era”* anche Lo Biundo Giuseppe e, dunque, che, come può ricavarsi dai tabulati telefonici, fu proprio quest’ultimo ad accompagnare (da solo o con il fratello Antonino) il Pezzino dalla abitazione al magazzino del Seidita intorno alle ore 5:30 del 10 aprile 1999.

Infatti, alle ore 5:28:13 del detto giorno è stato registrato un contatto telefonico tra Lo Biundo Giuseppe e il Pezzino.

In particolare, a quell’ora il Lo Biundo ha chiamato quest’ultimo e sia il telefono del chiamante che quello del chiamato hanno impegnato il settore 2 della BTS Omnitel *“Trappeto”*, installata nei pressi dell’Hotel *“La Perla del Golfo”* di Terrasini, orientata a 180°, nel quale ricade la casa del Pezzino, ma non anche la casa del detto Lo Biundo (sita nella via Pirandello di Partinico, e, quindi, ricadente nel

settore 2 della BTS installata in quel centro via Avellino).

Tale localizzazione, unita alla durata della conversazione (soltanto un secondo), rende altamente verosimile che Lo Biundo Giuseppe abbia segnalato al Pezzino di essere giunto presso la casa di quest'ultimo per accompagnarlo sino al magazzino del Seidita (ove, infatti, poco dopo, il Pezzino è giunto secondo quanto riferito dal Seidita).

Se così è, deve, allora, dissentirsi dalla conclusione del primo giudice – sopra ricordata – che nega rilievo alle due telefonate intercorse tra Bagliesi e Lo Biundo Giuseppe.

La Corte di Assise, infatti, ha considerato isolatamente i due contatti telefonici delle ore 5:32:34 (Bagliesi chiama Lo Biundo Giuseppe) e delle ore 5:46:16 (Lo Biundo Giuseppe chiama Bagliesi) trascurando del tutto il collegamento con la vicenda delittuosa in esame che emerge inequivocabilmente dalla telefonata immediatamente prima fatta dallo stesso Lo Biundo Giuseppe a Pezzino Salvatore e cioè a colui che da lì a poco si sarebbe recato nel magazzino del Seidita per, poi, da lì accompagnare quest'ultimo a commettere il duplice omicidio.

In altre parole, occorre porre in evidenza l'intera sequenza delle telefonate a partire da quella delle ore 5:28:13, che, secondo quanto è possibile ricostruire sulla scorta delle emergenze processuali, è compatibile con la chiamata che Lo Biundo Giuseppe può avere fatto a Pezzino Salvatore per riferirgli di essere già giunto in prossimità dell'abitazione di quest'ultimo per accompagnarlo sino al magazzino del Seidita (ove, poi, come più volte ricordato, il Pezzino di lì a poco è giunto certamente accompagnato con una autovettura da qualcuno perché la distanza tra i due luoghi non è compatibile con un percorso a piedi e il Pezzino non poteva guidare da sé una autovettura essendo privo di patente, tanto che, appunto, quando rientrava in Partinico

soleva farsi accompagnare dai fratelli Lo Biundo).

Pressoché in coincidenza con la presenza del Lo Biundo presso l'abitazione del Pezzino e, verosimilmente (essendo già trascorso un tempo idoneo), quando il Pezzino medesimo si trovava già in compagnia del Lo Biundo, quest'ultimo è stato raggiunto dalla telefonata del Bagliesi da un luogo compatibile con la presenza dello stesso dinanzi alla abitazione dell'Alduino in attesa della uscita di questi.

L'ultima telefonata (alle ore 5:46:16) è, infine, temporalmente compatibile con l'arrivo del Pezzino presso il magazzino del Seidita e, quindi, con la comunicazione che di tale arrivo può avere dato il Lo Biundo al Bagliesi.

Ciò detto, si è, altresì, già sopra osservato che il ruolo svolto da Lo Biundo Giuseppe è ugualmente compatibile con l'ignoranza dello stesso da parte del Seidita, poiché, da un lato, il Pezzino non aveva alcun motivo di comunicare al cognato chi lo aveva accompagnato quella mattina (essendo, peraltro, notorio che egli si avvalesse dei fratelli Lo Biundo) e, dall'altro, che il Seidita ben può avere ipotizzato che il Pezzino fosse stato accompagnato da Lo Biundo Antonino prima di recarsi nel luogo concordato per il successivo appuntamento.

In proposito, d'altra parte, si è pure evidenziato che ben potrebbe essere accaduto che entrambi i fratelli (come spesso facevano) abbiano accompagnato il Pezzino dalla abitazione al magazzino, ipotesi che, non soltanto appare come la più probabile sotto il profilo logico (per i motivi sopra indicati e tenuto conto che, secondo quanto emerge dai tabulati telefonici, appare verosimile che Lo Biundo Giuseppe fosse stato già coinvolto dal fratello per il furto della autovettura), ma appare indirettamente confermata da quella lettera inviata da Pezzino a Lo Biundo Giuseppe in data 29 aprile 2003 di cui

si è detto prima, stante che in essa il Pezzino medesimo fa espressamente riferimento al fatto che quella mattina furono entrambi i fratelli Lo Biundo ad accompagnarlo, sia pure, a suo dire, non al magazzino del Seidita, ma al bar “Ruffino” (a quell’ora, peraltro, ancora chiuso).

Ulteriore elemento di conferma del coinvolgimento di Lo Biundo Giuseppe è costituito, infine, anche dalle telefonate fatte al medesimo dal fratello Antonino alle ore 6:41:23 (durata quattro secondi) e 6:43:51 (durata sette secondi) dopo che appena un minuto prima (alle ore 6:40:15) il medesimo fratello Antonino aveva parlato con Pezzino Salvatore in quel frangente ancora in prossimità del panificio dell’Alduino verosimilmente in attesa (come si è visto sopra) del Seidita nel frattempo entrato all’interno del panificio per compiere la sua missione omicidiaria.

In occasione delle due predette telefonate il telefono cellulare di Lo Biundo Giuseppe è stato agganciato dalla BTS Omnitel sita in Partinico via Avellino che copre l’area in cui ricade il luogo del duplice omicidio e ciò rende altamente probabile, dunque, che, come sopra prospettato, sia stato proprio Lo Biundo Giuseppe ad accompagnare Pezzino Salvatore al magazzino del Seidita per poi recarsi autonomamente nei pressi del luogo ove sapeva che doveva essere commesso l’omicidio, ovvero, nel caso in cui entrambi i fratelli, come sostenuto dal Pezzino nella lettera sopra ricordata, ebbero ad accompagnare quest’ultimo, che, successivamente, i due fratelli medesimi si siano separati, restando uno (Giuseppe) nei pressi del luogo dell’omicidio e recandosi l’altro (Antonino) nel luogo in cui gli era stato chiesto di attendere i sicari, provvedendo da lì a sincerarsi dei successivi accadimenti contattando in rapida sequenza prima il Pezzino stesso e poi il fratello.

In ogni caso, tenuto conto dell'ora assolutamente insolita in cui si sono verificati i contatti Pezzino – Lo Biundo – Bagliesi, dell'assenza di qualsiasi plausibile giustificazione dei contatti medesimi (ma, in proposito, si rimanda anche a quanto si dirà di seguito riguardo all'alibi cui, infine, il Bagliesi ha fatto ricorso) e della accertata (con sentenza passata in cosa giudicata) compartecipazione nel duplice delitto di Pezzino Salvatore, nonché dello stesso Seidita, non v'è chi non veda come le risultanze del traffico telefonico di quella mattina costituiscano un formidabile riscontro – anche di natura individualizzante – per la chiamata di correo nei confronti dell'odierno imputato.

Le predette considerazioni rispondono, peraltro, pienamente all'interrogativo formulato dalla difesa a pag. 5 della memoria depositata il 2 dicembre 2008 mirante a recidere il collegamento tra gli accertati contatti telefonici e il successivo omicidio.

Si chiede, infatti, retoricamente, l'appellante: *“alle ore 5.32.34 e alle ore 5.46.16 Bagliesi cosa avrebbe dovuto rilevare stante che è stato accertato che l'Alduino è uscito di casa alle ore 6.20?”*.

Ebbene, è appena il caso di rilevare che del tutto ovviamente i sicari hanno predisposto i propri movimenti in funzione di quelli che l'Alduino, in ora a loro non nota, avrebbe potuto a sua volta attuare quella mattina.

Si vuole dire, in sostanza, che essendo noto ai correi che l'Alduino sarebbe uscito dalla propria abitazione in orario certamente mattutino in considerazione della attività di panificazione dallo stesso svolta, è logico che il Bagliesi si sia recato ad attendere l'uscita dell'Alduino sin dalle ore 5:30 circa e che, nel contempo, il Pezzino, alla stessa ora prelevato dal Lo Biundo, si sia recato presso il magazzino per attendere, insieme al Seidita, il passaggio della vittima designata.

In altre parole, le telefonate servono a collocare i vari compartecipi nello scenario descritto dal Seidita e, quindi, a confermare l'attendibilità delle propalazioni di quest'ultimo.

Infatti, si ripete, il contatto telefonico delle ore 5:28:13 è lo squillo fatto da Lo Biundo Giuseppe a Pezzino Salvatore per segnalare a quest'ultimo di essere giunto all'abitazione del Pezzino medesimo.

La telefonata delle ore 5:32:34 è servita a Bagliesi per confermare a Lo Biundo Giuseppe di essersi appostato nei pressi dell'abitazione dell'Alduino per attenderne l'uscita.

La telefonata delle ore 5:46:16, infine, è servita a Lo Biundo Giuseppe per confermare al Bagliesi l'arrivo presso il magazzino del Seidita.

Successivamente, dunque, vi sono state soltanto l'attesa del Bagliesi presso l'abitazione dell'Alduino sino alle ore 6,20 circa quando quest'ultimo è effettivamente uscito, e l'attesa, a loro volta, del Pezzino e del Seidita fino al transito della vittima dinanzi al magazzino di quest'ultimo (deve ricordarsi, infatti, in proposito che il Seidita aveva deciso di non utilizzare il proprio telefono cellulare durante l'esecuzione dell'omicidio e, pertanto, il Bagliesi non poteva avvisarlo con quel mezzo, ma doveva, appunto, seguire la vittima e segnalare il passaggio dinanzi al magazzino con il suono del clacson).

* * *

LA TESTIMONIANZA SURIANO E L'ALIBI DELL'IMPUTATO

Occorre, però, a questo punto, esaminare l'alibi del Bagliesi risultante dalla testimonianza Suriano ed il conseguente tentativo di giustificazione del contatto con Lo Biundo Giuseppe offerto dal Bagliesi medesimo.

Esaminato per la prima volta in data 9 maggio 2007, Suriano

Massimiliano, in sintesi, ha dichiarato:

- che, commerciando nel settore ortofrutticolo, intratteneva rapporti di lavoro con il Bagliesi e il di lui cognato Polizzi Salvatore dai quali si riforniva di frutta (soprattutto angurie e arance) sin dal 1993-94;
- di ricordare che la mattina del 10 aprile 1999 egli ed il Bagliesi erano stati insieme a scaricare arance al mercato ortofrutticolo e, poi, ancora insieme tra loro, si erano recati presso il bar Liberty di Partinico per fare colazione, apprendendo ivi di un delitto commesso in paese poco prima;
- che, in particolare, a partire dalle ore 5:00-5:30, avevano scaricato arance dal camion di colore rosso che il Bagliesi aveva portato al mercato ortofrutticolo nonostante fosse giorno di chiusura, perché l'imputato intendeva, poi, recarsi a Ribera per effettuare un altro carico;
- che intorno alle ore 6:00 avevano brevemente sospeso l'operazione in quanto era iniziato a piovere, indi, avevano comunque bagnato le arance con tubo prima di riporle nella cella frigorifera;
- che la fornitura di arance non era documentata da alcuna fattura;
- di essere sicuro che i fatti riferiti si fossero verificati proprio il 10 aprile 1999 in quanto il pomeriggio di quello stesso giorno aveva incontrato un medico, il Dott. Provenzano, il quale gli aveva comunicato che la madre era affetta da un tumore al polmone, che, infatti, successivamente, nel mese di agosto 2003, l'avrebbe condotta alla morte;
- di essersi offerto di testimoniare parlando con il cognato dell'imputato già due o tre giorni dopo avere appreso dal giornale che il Bagliesi era accusato del duplice omicidio Alduino-Rossello.

Interrogato, quindi, l'imputato in data 29 ottobre 2007, il medesimo, ancora in sintesi, ha dichiarato:

- che effettivamente la mattina di sabato 10 aprile 1999, così come aveva già fatto in precedenza altre volte, nella giornata di sabato, egli intorno alle 5:00 si era recato al mercato ortofrutticolo di Partinico per scaricare la merce che aveva già pronta nel suo magazzino;
- che ivi giunto, il Suriano aveva aperto il cancello di ingresso ed insieme avevano, quindi, scaricato le arance fino alle 7:00-7:30, quando aveva fatto rientro, seguito dal Suriano, al proprio magazzino ove aveva incontrato il cognato Polizzi intento a caricare le cassette vuote su un altro camion in previsione di un altro carico di frutta che intendevano fare quella stessa mattina a Ribera;
- che si era, poi, recato ad un bar insieme ai predetti ed aveva ivi appreso della sparatoria che si era verificata poco prima in paese;
- di avere complessivamente scaricato quella mattina circa 230-240 cassette di frutta, ma di non ricordare se questa fosse stata posta o meno in una cella frigorifera (peraltro ritenuta da lui non necessaria);
- di non ricordare di avere fatto o ricevuto telefonate, ma che, comunque, le telefonate con Lo Biundo Giuseppe non potevano trovare altra spiegazione se non in “*motivi di lavoro*”, poiché il Lo Biundo, appunto, talvolta lo aiutava a scaricare le arance;
- di avere scaricato le arance molte volte nello stand del mercato ortofrutticolo di cui il Suriano aveva la disponibilità.

Ebbene, questa Corte, sulla base della stessa disamina compiuta nella sentenza impugnata in ordine alle verifiche effettuate sull'alibi fornito al Bagliesi dal Suriano, ritiene fondato il rilievo del P.M. appellante sopra sintetizzato sub 5) e, quindi, di dovere dissentire dalle conclusioni del primo giudice laddove questi ha ritenuto che la detta disamina della deposizione del Suriano non “*autorizza ad affermare con ragionevole sicurezza che essa sia inficiata di falso, per lo scopo*”

di indurre in errore la Corte” (v. pag. 214 della sentenza impugnata) e che rimane “aperta almeno una possibilità che costui non abbia affermato il falso” (v. pag. 226 sentenza impugnata), anziché affermare chiaramente la evidente falsità dell’alibi in questione.

Ed invero, deve, innanzitutto, osservarsi che, nonostante secondo quanto concordemente riferito dal Bagliesi e dal Suriano, lo scarico delle arance presso lo stand del secondo presso il mercato ortofrutticolo – anche nella giornata di sabato – fosse abituale (v., sul punto, dich. Bagliesi: “.. *non era che era solo quella mattina, ma erano anche altri sabati precedenti che noi facevamo questo lavoro, che andavamo a scaricare degli aranci di mattino al mercato ortofrutticolo per avere la merce pronta per il lunedì*” e dich. Suriano: “..*Non è stato solo quel sabato, erano diversi sabato che noi facevano questa operazione, erano diversi sabato..*”), il teste (a distanza di molti anni: almeno sei, a volere credere che effettivamente il ricordo sia affiorato dopo la contestazione del reato al Bagliesi avvenuta nel 2005) ha affermato di ricordare con certezza che l’episodio riferito si fosse effettivamente verificato il 10 aprile 1999 perché, oltre ad essersi recato dopo lo scarico delle arance in un bar ed avere ivi sentito parlare del delitto poco prima verificatosi, nel pomeriggio di quello stesso giorno egli aveva appreso dal Dott. Provenzano che la propria madre era gravemente malata in quanto affetta da un tumore polmonare (v. dich. Suriano del 9 maggio 2007: “..*La ricordo benissimo quella data perché, per mia disgrazia pure, abbiamo avuto quel giorno una comunicazione per me un pò spiacevole, quale i medici hanno riscontrato un tumore a mia madre. ... Ecco perché io ho ricordato quella giornata*”).

In sostanza, quindi, il teste ha legato il ricordo dei commenti percepiti all’interno del bar riguardo ad una sparatoria precedentemente

accaduta di cui in quel momento non era noto neppure chi fosse la vittima (v. dichiarazioni del Bagliesi secondo cui egli ebbe ad apprendere soltanto uno o due giorni dopo che si trattava dell'Alduino) ad un accadimento certamente per lui più traumatico (v. dich. Suriano: *“Da quella giornata, possa capire cosa si può scatenare in un figlio, essendo stato allevato solo dalla madre ...”*), quello della scoperta della incurabile neoplasia polmonare della madre, e tale, questo sì, da imprimere un ricordo indelebile come in genere avviene per le gravi vicende che improvvisamente sopravvengono nella vita di un individuo cambiandone definitivamente il corso.

Senonché, il Dott. Provenzano, esaminato all'udienza del 9 luglio 2007, ha decisamente smentito il Suriano collocando la visita alla madre di quest'ultimo affetta da neoplasia polmonare nel mese di maggio 2003 e, quindi, oltre quattro anni dopo il giorno indicato dal teste.

La testimonianza del Dott. Provenzano ha trovato inoppugnabili riscontri documentali, poiché è stato accertato che effettivamente, come riferito dal predetto, il ricovero della madre del Suriano disposto dal medesimo medico, è avvenuto il 15 maggio 2003 (v. cartella clinica aperta, appunto, in quella data) e che, peraltro, la neoplasia polmonare era stata diagnosticata soltanto nell'aprile 2002 (v. ancora cartella clinica citata) e, quindi, tre anni dopo il giorno indicato dal teste.

Ed è appena il caso di evidenziare, in proposito, che non vi può essere stata alcuna confusione con la patologia oncologica all'utero di cui pure la madre del Suriano era precedentemente affetta perché la diagnosi di tale malattia risale al 1997 e, quindi, a due anni prima del giorno del duplice omicidio Alduino-Rossello.

Inoltre, non è dato comprendere il senso della ricostruzione dell'evoluzione della malattia tentata dalla difesa a pag. 7 della memoria depositata il 2 dicembre 2008 con riferimento al fatto che non si potrebbe escludere che “nell'aprile del 1999 la sig.ra Saitta potesse essere affetta da tumore ai polmoni” e che “in seguito la malattia della signora Saitta sia potuta degenerare in metastasi sino al decesso della stessa avvenuto nell'agosto 2003”, atteso che resta il dato inconfutato (ed inconfutabile) che la neoplasia polmonare, come risulta dalla documentazione medica acquisita, fu diagnosticata per la prima volta soltanto nell'aprile 2002 e, quindi, tre anni dopo il giorno indicato dal teste.

Se così è, non può condividersi la valutazione del primo giudice diretta sostanzialmente a sminuire l'importanza dell'accertata incongruenza del racconto del Suriano “*avendo il teste fatto dipendere la certezza del ricordo di quanto lui ed il BAGLIESI avevano fatto il 10 aprile 1999 principalmente dal fatto di aver appreso la notizia dell'omicidio all'interno di un bar*” (v. pag. 208 della sentenza impugnata).

In realtà, a prescindere da quanto si dirà di seguito sulla condotta del teste successiva alla sua deposizione, il venire meno del collegamento operato dal Suriano nel suo racconto tra due episodi entrambi a suo dire verificatisi nella stessa giornata determina inevitabilmente che già sotto tale profilo non può farsi alcun affidamento sul ricordo del teste medesimo, laddove questi risulta avere errato già sul più importante (per lui) dei due accadimenti in quanto direttamente coinvolgente la sua sfera personale.

A ciò si aggiunga che, secondo lo stesso teste, il ricordo è affiorato nella sua mente dopo molti anni (fatto che già di per sé è causa di inevitabile incertezza) e che più volte negli anni il Bagliesi aveva

scaricato arance presso lo stand del mercato ortofrutticolo in questione in condizioni del tutto simili a quelle a suo dire verificatesi anche il 10 aprile 1999.

In tale contesto, risulta, dunque, inficiato anche il riferimento alla sparatoria di cui egli ed il Bagliesi avevano sentito parlare all'interno del bar in cui si erano recati dopo lo scarico della merce, tanto più che in quella occasione non si sapeva ancora chi fossero le vittime (come già ricordato, il Bagliesi, infatti, ha dichiarato di averlo appreso uno o due giorni dopo), il Bagliesi e il Suriano non presero parte alla discussione, ma si limitarono ad udire i generici commenti di altri (v. ancora dich. Bagliesi: *"..Mentre che eravamo al bar che facevamo colazione si sentiva commentare delle persone che era successo non so che cosa, una sparatoria, non so che cosa, parlavano tra di loro. Ma noi giustamente abbiamo finito di fare colazione e ce ne siamo andati"*) e, peraltro, in quegli anni e in quel centro, una sparatoria non costituiva di certo un evento unico tale da fissare un ricordo indelebile per chi non vi aveva assistito, ma ne aveva soltanto sentito parlare a differenza di quell'altro evento sicuramente più traumatico per il Suriano (in quanto concernente una gravissima malattia della madre), conseguentemente tale da oscurare certamente e fare passare in secondo piano l'episodio di quei generici commenti uditi all'interno del bar.

Ma v'è di più.

Deve darsi conto, infatti, di un accadimento che rafforza inevitabilmente i sospetti sul tardivo ricordo del Suriano e sulla asserita corrispondenza di esso agli accadimenti del 10 aprile 1999.

Ci si intende riferire non tanto all'incendio dell'autovettura del Dott. Provenzano avvenuto pochi giorni dopo che questi era stato sentito sulla testimonianza del Suriano nell'ambito delle attività integrative di

indagine del P.M. (perché si tratta di accadimento non univocamente riconducibile alla vicenda tenuto conto anche dell'attività politica svolta dal Provenzano e della sua conseguente esposizione che aveva dato luogo già a precedenti attentati), quanto al fatto che pochi giorni prima della presentazione del medesimo Dott. Provenzano dinanzi la Corte di Assise, egli è stato avvicinato, presso il bar dell'ospedale, dal Suriano che gli aveva ricordato la "*faccenda di sua madre*".

Ora, a prescindere dalle impressioni che il detto episodio ha suscitato nel Provenzano (che, comunque, non lo ha, di certo percepito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante a pag. 7 della memoria depositata il 2 dicembre 2008, come "*atto di mera cortesia*": è significativo, infatti, in proposito, che quest'ultimo, pur dichiarando di non avere percepito un atteggiamento intimidatorio nel Suriano, si sia premurato di informare immediatamente dell'accaduto le Forze dell'Ordine, manifestando – v. testimonianze del Capitano dei Carabinieri Merola e del Dirigente del Commissariato Dott. Mosca – preoccupazione), da un lato, desta perplessità che un testimone apparentemente disinteressato si sia preoccupato della conferma della sua dichiarazione recandosi a cercare il soggetto cui si era riferito (v. testimonianza Provenzano secondo cui l'incontro non era stato occasionale poiché egli aveva notato che il Suriano lo stava attendendo presso quel bar ove egli soleva recarsi nelle pause del suo lavoro presso l'ospedale), se non per intimidirlo (conseguenza, comunque, inevitabile per l'oggetto dell'incontro attinente ad una deposizione testimoniale nell'ambito di un processo per fatti di mafia, tanto che, come detto, il Provenzano ritenne di rivolgersi con preoccupazione alle Forze dell'Ordine), quanto meno per sollecitarne il ricordo; dall'altro, risulta incontestabilmente travolta nella sua attendibilità la testimonianza del Suriano, laddove questi, recandosi a

cercare il Provenzano, ha confermato che intendeva ancorare, senza incertezze, la propria testimonianza riguardo ai fatti accaduti il 10 aprile 1999 (ivi compreso il ricordo dei commenti uditi all'interno di un bar) ad un incontro avuto quello stesso giorno con il Dott. Provenzano ed alla diagnosi di quella grave malattia di cui la madre risultò essere affetta, circostanze decisamente smentite, non soltanto dalle dichiarazioni del Provenzano medesimo, ma, soprattutto, dalle acquisizioni documentali di cui alla cartella clinica sopra citata.

Ma la falsità della testimonianza del Suriano emerge chiaramente anche dalla verifica che ha consentito di accertare che il mercato ortofrutticolo era ed è chiuso nella giornata del sabato e che, come concordemente riferito da tutti coloro che sono stati sentiti, soltanto dall'anno 2003 i titolari degli stand sono in possesso delle chiavi per accedere al mercato medesimo.

Precedentemente a tale anno, quindi, il Suriano, contrariamente a quanto sostenuto, non possedeva alcuna chiave e non avrebbe potuto, dunque, accedere al proprio stand per scaricare merce senza richiedere una specifica autorizzazione all'apposito ufficio e senza l'intervento del custode in possesso delle chiavi (autorizzazione e intervento che non risultano dalla deposizione del teste, il quale ha, invece, dichiarato, come si è detto, di essere stato già allora in possesso della chiave: *"....che noi siamo in possesso delle chiavi L'unico custode che esiste, è la vigilanza, ma noi siamo in possesso delle chiavi perché abbiamo accesso al mercato per potere scaricare in qualsiasi momento della giornata"*).

In proposito, peraltro, è appena il caso di osservare che l'ipotesi formulata dalla Corte di Assise secondo cui il Suriano avrebbe potuto avvalersi della *"consegna compiacente di una copia della chiave del cancello"* (v. pag. 213 della sentenza impugnata) costituisce mera

congettura priva di qualsiasi concreto supporto non rinvenibile neppure nelle dichiarazioni del teste medesimo, che, come si è visto sopra, ha fatto chiaro riferimento ad un generalizzato possesso delle chiavi da parte dei titolari degli stand, in realtà, esistente soltanto dall'anno 2003.

E' chiaro, dunque, che, nel ricostruire a distanza di molto tempo una situazione che potesse integrare un alibi per il Bagliesi, il teste ha fatto inconsapevolmente riferimento ad uno stato di fatto ben più recente risalente, appunto, all'anno 2003 (periodo, peraltro, coincidente, come si è visto sopra, con l'episodio della malattia della madre cui pure il teste si è riferito), ma non esistente, invece, nel 1999 quando non era consentito agli operatori accedere al mercato ortofrutticolo nella giornata di sabato se non per esigenze eccezionali, previa apposita autorizzazione e con intervento dell'addetto per l'apertura del cancello.

L'esistenza di rapporti commerciali tra Bagliesi e Suriano, inoltre, è smentita sia dalla mancanza di qualsiasi documentazione fiscale (non essendo certo verosimile, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice e ancora ribadito dall'appellante nella sua memoria difensiva, che tutta l'attività commerciale tra i predetti protrattasi per molti anni sia intercorsa totalmente "in nero", tenuto conto anche che la stessa veniva svolta, non per strada o in un magazzino, ma all'interno di uno stand del mercato ortofrutticolo – di un centro, Partinico, non certo di piccole dimensioni – il cui accesso era regolato abitualmente dal Vigili Urbani), sia dalla assenza di qualsiasi contatto telefonico nell'intero periodo verificato dal 1993 al 2006 (non essendo, anche in questo caso, verosimile che i predetti rapporti commerciali non abbiano mai reso necessario alcun contatto telefonico, neppure nei giorni precedenti al 10 aprile 1999 quando sarebbe stato necessario

concordare l'appuntamento – non certo affidabile ad un eventuale occasionale incontro personale – per il sabato successivo in cui il Suriano non si sarebbe potuto trovare ordinariamente nel suo stand per la chiusura del mercato ortofrutticolo; per completezza, poi, va evidenziato che anche tra il Suriano ed il socio e cognato dell'imputato, Polizzi Salvatore, non risulta alcun contatto telefonico sino al mese di febbraio 2006 e ciò sino a quando il primo iniziava ad apprestarsi a rendere la testimonianza qui in esame nell'udienza preliminare che di lì a poco si sarebbe tenuta).

Ciò senza dimenticare che, come evidenziato dal P.M. appellante, l'ultima trasferta del Bagliesi a Ribera riscontrata dall'uso della propria utenza cellulare risale al 18 marzo 1999 (fatto, ovviamente, di per sé, non indicativo, perché il Bagliesi potrebbe non avere fatto uso del suo telefono in occasione della trasferta fatta, ad esempio, il giorno prima del 10 aprile 1999, ma, comunque, tale da destare ulteriori perplessità per il fatto che l'imputato, pur avendo, poi, l'impellenza di scaricare le arance in una giornata in cui il mercato ortofrutticolo era chiuso, non ha contattato, già da Ribera, prima di effettuare il carico, il Suriano per dargli conferma del carico medesimo e fissare l'inevitabile appuntamento per il giorno successivo) e che stranamente il Bagliesi, nonostante gli asseriti prolungati rapporti commerciali, non sembra avere mai acceduto all'interno dello stand del Suriano (non soltanto il giorno 10 aprile 1999 nel quale secondo quest'ultimo si sarebbe trattenuto all'esterno) in nessuna delle molte occasioni in cui aveva scaricato merce tanto da ignorare l'esistenza della cella frigorifera indicata dal teste.

A ciò si aggiunga, infine, che il Bagliesi, sino al sopraggiungere del Suriano, mai aveva fatto valere quel possibile alibi e la singolare analogia di tale sopraggiunta testimonianza (ben evidenziata dal P.M.

appellante: v. rilievo sopra sintetizzato sub 8) con quelle che ugualmente, in altro processo concernente altro omicidio (quello di Riina Salvatore) riconducibile alle strategie della medesima cosca mafiosa di cui anche il Bagliesi ha fatto parte, hanno tentato di screditare l'accusa del Seidita in relazione, anche in quel caso, ad una contestata localizzazione di un telefono cellulare fin quando inconfutabili nuovi elementi probatori non hanno dimostrato la falsità di quelle testimonianze.

E' accaduto, in particolare, che alcuni testi – supportati da una consulenza di parte del medesimo Ing. Carlevaro che riteneva di potere localizzare il telefono cellulare utilizzato per una conversazione di Vitale Giuseppa in un'area ricomprendente il piazzale di una pizzeria (la pizzeria "Mirage" di Trappeto) – hanno affermato che la stessa Vitale e il marito Caleca nell'ora in cui era stato ucciso Riina Salvatore in Partinico, si trovavano, appunto, in quella pizzeria di Trappeto e non potevano, conseguentemente, avere consegnato l'arma al sicario come aveva riferito il collaborante Seidita.

Senonché, l'esame più accurato della registrazione di una conversazione intercettata aveva acclarato che, in realtà, la Vitale, in orario prossimo alla commissione dell'omicidio del Riina, si trovava proprio in Partinico presso la sua abitazione (così come esattamente riferito dal Seidita e riscontrato dal consulente dell'Accusa Dott. Genchi) e non già in Trappeto.

Definitivo riscontro del tentativo di fornire un falso alibi agli imputati di quel processo, infine, si è avuto con la collaborazione della Vitale allorché la stessa ha escluso di essersi mai recata in quella occasione nella pizzeria "Mirage" (contrariamente a quanto precedentemente sostenuto dai falsi testimoni) ed ha confermato di essersi, invece, trovata, appunto, nella sua casa di Partinico.

Certo, con ciò, come già si osservato sopra a proposito dell'iniziale tentativo del Seidita, in quel medesimo processo, di accreditare per sé il ruolo in realtà svolto dal Pezzino, non si può automaticamente trasferire le conclusioni cui si è giunti in quel caso anche nel presente diverso processo; e, tuttavia, mentre riguardo alle dichiarazioni del Seidita in questa sede sono stati acquisiti riscontri oggettivi ampiamente tranquillizzanti nel senso di escludere che per il duplice omicidio Alduino-Rossello il Seidita medesimo possa avere mentito nell'indicare per sé il ruolo di killer, riguardo, invece, alla testimonianza del Suriano, non soltanto non sono stati acquisiti analoghi tranquillizzanti riscontri, ma, al contrario, tutti i negativi riscontri sopra esaminati depongono nel senso di un chiaro tentativo di costruzione a posteriori di un falso alibi per il Bagliesi.

D'altra parte, a volere dare credito all'alibi dell'imputato risultante dalla deposizione testimoniale del Suriano, resterebbero privi di logica spiegazione i contatti telefonici tra Bagliesi e Lo Biundo Giuseppe.

Invero, in proposito, il Bagliesi si è genericamente riferito a "*motivi di lavoro*", asserendo che talvolta ed occasionalmente il Lo Biundo lo aiutava a scaricare la merce (v. dich. Bagliesi: "...*il lo Biondo Giuseppe, quando veniva là, veniva per passarsi il tempo e io giustamente facevo il mio dovere, si portava gli aranci a casa, ci offrivo una pizza, non è che lavorava affittuario là A volte succedeva che pure lo chiamavo..*").

Senonché, la mattina del 10 aprile 1999, il Bagliesi stava già scaricando le arance in compagnia del Suriano e non aveva ritenuto necessario neppure la presenza del cognato Polizzi che, a suo dire, avrebbe poi raggiunto al magazzino.

Non è credibile, pertanto, che soltanto ad attività di scarico delle arance già in corso ed in orario così mattutino (alle ore 5:32:34,

quando non era neppure prevedibile che il Lo Biundo fosse già in strada anziché a casa a dormire; si vedano, in proposito, anche i tabulati telefonici acquisiti dai quali risulta che Lo Biundo Giuseppe nel periodo dal 21 luglio 1998 al 17 agosto 2000 non ha mai fatto o ricevuto telefonate in orario così mattutino ad eccezione che nella notte del Capodanno 1999) egli abbia potuto chiamare il Lo Biundo per “*motivi di lavoro*” (che, d’altra parte, non sono identificabili in altri se non in quelli connesse alla sistemazione delle arance nelle cassette, cui, a dire del Bagliesi, il Lo Biundo talvolta cooperava non potendo svolgere lavori pesanti a causa del suo stato di salute), tanto più che i due interlocutori non avevano alcun pregresso appuntamento (v. verbale udienza 29 ottobre 2007: “*Presidente: .. lei aveva preso un precedente appuntamento con il Lo Biondo?; Bagliesi: no, completamente..*”).

La generica giustificazione fornita dal Bagliesi, inoltre, non è credibile neppure in relazione alla durata di quella telefonata (dodici secondi) non compatibile con una discussione non preceduta da pregressi accordi (una inaspettata nuova richiesta di collaborazione lavorativa avrebbe richiesto certamente più tempo per la sua esplicazione), né in relazione alla successiva chiamata a sua volta fatta, dopo circa un quarto d’ora, dal Lo Biundo, il quale, inevitabilmente, già nella prima telefonata avrebbe dovuto declinare la proposta lavorativa in quanto già impegnato con il Pezzino (v. sopra a proposito della telefonata precedentemente fatta dallo stesso Lo Biundo a Pezzino Salvatore ed allo spostamento di entrambi verso il magazzino del Seidita).

E’ appena il caso di osservare, poi, che la giustificazione offerta dall’imputato secondo cui la breve durata delle due telefonate potrebbe trovare spiegazione nella difficoltà di conversare in quel luogo a causa dell’instabile ricezione telefonica, risulta smentita per il

fatto che successivamente il Bagliesi, una volta allontanatosi dal mercato ortofrutticolo e ristabilita pienamente la possibilità di telefonare, non ha più chiamato Lo Biundo Giuseppe (né da questi è stato richiamato) per completare il discorso interrotto.

A ciò si aggiunga che il Bagliesi non aveva in quel frangente arance da sistemare nelle cassette (unica attività che poteva richiedere al Lo Biundo, non potendo questi effettuare il più pesante lavoro di scarico delle cassette di arance) poiché stava già provvedendo, a suo dire, a scaricare le cassette presso lo stand del Suriano e non aveva nel proprio magazzino altre arance eventualmente da sistemare tanto che, sempre secondo quanto sostenuto dallo stesso imputato, egli intendeva recarsi ancora a Ribera per effettuare un altro carico di arance ed il cognato si era trattenuto nel magazzino per caricare le cassette vuote in un altro camion (v. dich. Bagliesi: “.. *c’era mio cognato che stava preparando delle cassette nell’altro camion, cassette vuote, per andare a caricare a Ribera*”).

Ciò detto, prima di tirare le conclusioni sulla testimonianza del Suriano, occorre esaminare le risultanze della consulenza di parte dell’Ing. Carlevaro e i rilievi formulati dalla Corte di Assise in ordine alla consulenza del Dott. Genchi anche in relazione ai motivi di appello del P.M. come sopra sintetizzati sub 7) e 9).

* * *

LE CONSULENZE TECNICHE CARLEVARO E GENCHI

In sintesi, con la relazione acquisita all’udienza dell’11 aprile 2007, il consulente della difesa Ing. Carlevaro ha confutato le conclusioni del Dott. Genchi sostenendo:

- che quest’ultimo aveva effettuato gli accertamenti con approccio di

natura esclusivamente topologico-geografico (più adatto nel caso di progettazione di reti) e non, invece, di tipo sperimentale, tale da garantire maggiore precisione di risultati;

- che, effettuando una verifica di tipo sperimentale sul campo, aveva accertato che, in condizioni di pioggia quali vi erano anche la mattina del 10 aprile 1999 e, dunque, a causa del fatto che il terreno interessato ricadeva in un'aria volumetrica chiamata "primo ellissoide di fresnell" (che determina fenomeni di diffrazione), la BTS Omnitel installata presso l'Hotel "Perla del Golfo" irradiava un segnale che giungeva debolissimo o talvolta addirittura assente nelle vicinanze della casa dell'Alduino, mentre il medesimo segnale risultava prevalente e tale da consentire le conversazioni nei pressi del mercato ortofrutticolo (ancorché non all'interno dello stesso per la presenza di una struttura in cemento armato).

Da ciò dovrebbe dedursi che il giorno 10 aprile 1999 il telefono cellulare dell'Alduino, nel momento in cui chiamò quello del Lo Biundo Giuseppe, non era localizzato in prossimità della casa dell'Alduino (ove, per le condizioni meteorologiche e del suolo bagnato di quel giorno, non vi poteva essere "campo"), bensì presso il mercato ortofrutticolo.

Sennonché, già nel corso del dibattimento di primo grado il consulente dell'Accusa Dott. Genchi ha avuto modo di replicare ai suddetti rilievi (v. relazione del 24 settembre 2007 e conseguente esame) osservando che il cosiddetto "effetto Fresnel" è un fenomeno delle comunicazioni radio che determina un degradamento del segnale soltanto in conseguenza di oggetti fisici che si trovano intorno all'asse visivo e che tra gli ostacoli che determinano tale fenomeno non v'è, però, la pioggia, mentre per il resto la zona presa in esame appare assolutamente pianeggiante, pur se caratterizzata da un avvallamento

centrale, così che non sussiste alcun ostacolo per la trasmissione del segnale dalla BTS dell'Hotel "Perla del Golfo" sino all'area in cui è sita l'abitazione dell'Alduino.

In proposito, peraltro, il Dott. Genchi non mancava di osservare che l'Ing. Carlevaro non aveva concretamente indicato il punto nei pressi della detta casa nel quale non vi sarebbe stato "campo" o vi sarebbe stato, comunque, un segnale debolissimo e che appariva contraddittorio sostenere che l'effetto "Fresnel" determinato dalla pioggia avesse potuto ostacolare soltanto le comunicazioni verso la casa dell'Alduino e non anche quelle verso il mercato ortofrutticolo sito in posizione più lontana rispetto alla BTS di Terrasini "Perla del Golfo" e sostanzialmente al limite dell'area di copertura della cella.

Per il resto, poi, il Dott. Genchi aveva ribadito che il segnale del Settore 2 della BTS Omnitel di Terrasini "Perla del Golfo", orientato a 180°, giungeva nei pressi dell'abitazione di Alduino Francesco Paolo con il massimo valore trasmissivo, tanto che tutti i componenti del nucleo familiare utilizzavano, appunto, utenze telefoniche Omnitel (fatto che sarebbe privo di logica se la loro casa non avesse avuto la copertura della cella Omnitel di cui si è detto) e ciò al contrario di quanto avveniva nei pressi del mercato ortofrutticolo ove lo stesso Ing. Carlevaro aveva riconosciuto che quel segnale era molto debole ed addirittura escluso all'interno della struttura, per l'ostacolo costituito dalla pareti in cemento armato che delimitano il perimetro del mercato e circondano i singoli stands.

Orbene, la Corte di Assise ha, tuttavia, ritenuto di dovere concludere, innanzitutto, che lo stesso il Dott. Genchi aveva dovuto sostanzialmente riconoscere che *"che la principale obiezione del CARLEVARO non fosse del tutto campata in aria"* perché *"la più volte citata posizione del mercato ortofrutticolo si trova al limite di*

copertura dell'area coperta dalla BTS di Perla del Golfo, e quindi non è escluso possa essere illuminata da quella antenna" (v. pag. 220 della sentenza impugnata).

Inoltre, ancora secondo il primo giudice, la *"linea del consulente dell'Accusa non era stata in passato del tutto immune da oscillazioni"* poiché nella relazione redatta l'8 aprile 2003 nell'ambito del processo nei confronti del Pezzino l'analisi del contatto telefonico rilevato alle ore 5:32 del 10 aprile 1999 aveva dato luogo ad una ricostruzione diversa da quella proposta nel presente dibattimento, laddove il chiamante (allora indicato come "chiamante ALFA" ed oggi identificato nell'imputato Bagliesi) era stato localizzato *"nella stessa sottocella in cui insiste il magazzino di SEIDITA Michele, ubicato nei pressi della ss. 186"*, mentre il chiamato (Lo Biundo Giuseppe) era stato localizzato già nella sottocella in cui insiste l'abitazione del Pezzino di contrada Cerasella, corrispondente al settore 2 della BTS di Perla del Golfo in occasione della detta prima telefonata (così come in occasione della precedente telefonata fatta alle ore 5:28 al Pezzino) e successivamente, quando aveva a sua volta chiamato il Bagliesi alle ore 5:46, in area coperta dal settore 2 della BTS di via Avellino 1 di Partinico corrispondente alla ubicazione del magazzino del Seidita.

Orbene, quanto a tale ultima considerazione del primo giudice, non v'è che da richiamare ciò che in proposito ha fondatamente rilevato il P.M. appellante.

Quella iniziale indicazione del Dott. Genchi contenuta nella pag. 7 della relazione anticipatoria degli esiti della consulenza redatta l'8 aprile 2003 costituisce un evidente refuso, come si evince dal contesto della medesima relazione in cui vengono esplicitate le diverse aree di copertura dell'abitazione del Pezzino e del magazzino del Seidita e,

soprattutto, dalla relazione definitiva redatta dal medesimo consulente il 26 febbraio 2005.

Quanto al merito delle risultanze della consulenza dell'Ing. Carlevaro, invece, non può non rilevarsi come le stesse siano sicuramente inidonee a superare ed inficiare quelle, ben più approfondite e motivate, del consulente Dott. Genchi.

Basti qui evidenziare che l'Ing. Carlevaro non ha mai indicato con precisione il punto nei pressi della casa dell'Alduino in cui avrebbe riscontrato l'assenza del segnale della BTS "Perla del Golfo" (nella sua relazione, infatti, l'Ing. Carlevaro fa riferimento ad un non meglio precisato punto "*nei pressi dell'uscita dell'autostrada*"), né perché non abbia fatto altre verifiche sperimentali in altri punti intorno alla casa suddetta dai quali pure sarebbe stato possibile osservare l'uscita dell'Alduino, così che non può disattendersi la diversa conclusione del Dott. Genchi che ha ancora ribadito che nell'area in questione il segnale della detta BTS ha il suo massimo valore trasmissivo anche in presenza di pioggia.

Inoltre, l'Ing. Carlevaro non ha accertato e, quindi, specificato quale segnale abbia raggiunto il suo apparato cellulare nel momento in cui ha asseritamente effettuato sperimentalmente alcune telefonate "*dal sito del mercato ortofrutticolo*" (v. relazione acquisita all'udienza dell'11 aprile 2007).

D'altra parte, la conclusione raggiunta dal predetto consulente secondo cui dal predetto "*sito*" "*si parlava bene*" e "*senza intoppi né interruzioni*", risulta smentita dalle stesse dichiarazioni dell'imputato Bagliesi e del teste Suriano.

Il primo, a proposito della telefonata fatta al Lo Biundo, ad un certo punto, ha affermato: "*..al mercato se io abbia fatto questa telefonata, non la potevo fare perché la linea del telefono non prende, si deve*

allontanare un pochettino per fare la telefonata..”; il secondo è stato addirittura più categorico affermando “*..io ricordo che avevo un telefono .. ho avuto due telefoni, avevo due telefoni, un Tim ed un Vodafone. Con il Tim riuscivo a chiamare, con il Vodafone no..*”.

Dunque, l’esperimento dell’Ing. Carlevaro risulta inequivocabilmente smentito proprio dalla testimonianza di colui (il Suriano) che certamente e più del Bagliesi, in quanto titolare di uno stand, abitualmente frequentava il mercato ortofrutticolo e che doveva fare ricorso al telefono di un altro operatore (TIM) perché la BTS Omnitel (quindi, VODAFONE) non copriva il mercato ortofrutticolo.

Ma, in realtà, ancorché non chiaramente specificato, dalla lettura del complesso della sopra citata relazione, si ricava che l’Ing. Carlevaro, parlando di “*sito del mercato ortofrutticolo*” si riferisce, non già all’area in cui insiste il detto mercato e che soltanto può essere definita più propriamente, appunto, “*sito del mercato ortofrutticolo*”, bensì ad un’area non meglio specificata “*davanti il mercato ortofrutticolo*” (v. pag. 12 della citata relazione) e, quindi, incontestabilmente esterna al mercato medesimo.

Trova piena conferma, pertanto, l’affermazione del Dott. Genchi secondo cui le comunicazioni telefoniche all’interno del mercato ortofrutticolo non erano possibili attraverso la BTS Omnitel “Hotel Perla del Golfo” per la distanza della stessa unita alla presenza della struttura in cemento armato che circonda il mercato medesimo e che costituisce “*una vera e propria gabbia di Faraday*” (v. pag. 21 della relazione del 24 settembre 2007).

Se così è, allora, non si comprende l’estremo rilievo dato dal primo giudice al fatto che il Dott. Genchi abbia dovuto, infine, sostanzialmente riconoscere che “*che la principale obiezione del CARLEVARO non fosse del tutto campata in aria*” perché “*la più volte*

citata posizione del mercato ortofrutticolo si trova al limite di copertura dell'area coperta dalla BTS di Perla del Golfo, e quindi non è escluso possa essere illuminata da quella antenna” (v. pag. 220 della sentenza impugnata).

Il Dott. Genchi, infatti, ha “riconosciuto” soltanto che, sia pure “*con un livello di scarsa probabilità*”, era possibile che il segnale della BTS “Perla del Golfo” raggiungesse, non già l'interno del mercato ortofrutticolo, ma soltanto l'area esterna antistante (v. dich. all'udienza del 24 settembre 2007: “*..Magari spostandosi nel piazzale, o uscendo leggermente all'esterno..*”), mentre, in ogni caso, è incontestabile (v. anche dichiarazioni dello stesso teste Suriano) che fosse impossibile qualsiasi tipo di connessione all'interno del mercato medesimo a causa della struttura di cemento armato che lo circonda e che, fungendo da schermo, si frapponeva allora al potenziale radiante della BTS Omnitel “Perla del Golfo”.

Ora, è certo che il Bagliesi ha riferito di essere entrato, già intorno alle ore 5:00/5:10, direttamente con il proprio camion all'interno del mercato ortofrutticolo per scaricare le arance (e, d'altra parte, tale operazione non avrebbe potuto di certo compiere lasciando il camion all'esterno stante il rilevante numero di cassette da trasferire all'interno dello stand del Suriano) e che da lì non avrebbe sicuramente potuto effettuare la chiamata al Lo Biundo, né, successivamente, ricevere alcuna telefonata.

Inoltre, ove anche si volesse ritenere che il Bagliesi medesimo, sospendendo, intorno alle ore 5:30, le operazioni di scarico delle arance, sia uscito momentaneamente all'esterno del mercato ortofrutticolo per telefonare al Lo Biundo, si dovrebbe ritenere che vi sia stata una ragione tale da non consentire di rinviare quella telefonata in tempi successivi, ragione che, se effettivamente esistente,

l'imputato, a questo punto, avrebbe certamente ricordato e che, comunque, non può ravvisarsi, per quanto detto sopra, in una urgente richiesta di aiuto per scaricare le arance (operazione che il Lo Biundo non faceva; d'altra parte, non è pensabile che un soggetto mai prima avvertito, potesse trovarsi già disponibile a quell'ora del mattino e potesse, quindi, sopraggiungere prima che le operazioni di scarico delle arance si concludessero di lì a poco).

In ogni caso, non troverebbe giustificazione il fatto che dopo circa un quarto d'ora il telefono del Bagliesi sia stato raggiunto dalla telefonata del Lo Biundo, non essendo pensabile, né che il primo possa essersi fermato all'esterno del mercato ortofrutticolo (peraltro, sotto la pioggia) in attesa della telefonata tralasciando l'attività di scarico delle arance (d'altra parte, il Suriano non ha fatto alcun riferimento ad interruzioni se non a quella verificatasi più tardi, intorno alle sei quando la pioggia si era intensificata, durata pochi istanti: v. dich. 9 maggio 2007 allorché il predetto ha dichiarato che *"...piovigginava ed abbiamo perso pure del tempo perché ha iniziato a piovigginare intorno alle 6:00, sì, abbondantemente ed abbiamo cessato un attimo di scaricare perché pioveva"*), né che casualmente proprio alle ore 5:46 il Bagliesi, senza alcun motivo, possa ancora essere uscito all'esterno del mercato nel momento in cui sopraggiungeva quella telefonata del Lo Biundo.

In conclusione, dunque, la sequenza delle due telefonate Bagliesi-Lo Biundo della mattina del 10 aprile 1999 appare a questa Corte incompatibile con l'asserita presenza dell'imputato all'interno del mercato ortofrutticolo intento a scaricare cassette di arance, incompatibilità che rafforza ulteriormente il giudizio sulla falsità dell'alibi offerto dal Bagliesi già emergente dalle altre risultanze sopra ricordate (gli accertamenti sulla malattia della madre del Suriano, la

testimonianza del Dott. Provenzano e gli accertamenti sulla chiusura del mercato nella giornata del sabato e sulla indisponibilità della chiave del cancello di accesso da parte dei titolari degli stand).

Nel contempo, si è visto sopra che non v'è alcuna valida ragione per disattendere l'affermazione del consulente Dott. Genchi riguardo alla presenza di un segnale, proveniente dalla BTS Omnitel "Perla del Golfo", avente massimo valore trasmissivo in prossimità della casa dell'Alduino (ove, si ripete, tutti utilizzavano, infatti, schede telefoniche Omnitel).

Vi è, dunque, in questo caso, piena compatibilità con la presenza del Bagliesi nel luogo (nei pressi della casa dell'Alduino) indicato dal Seidita nella sua ricostruzione del piano omicidiario attuato la mattina del 10 aprile 1999.

* * *

CONCLUSIONI SUGLI ELEMENTI DI CONFERMA DELLA CHIAMATA DI CORREO

Anche in conseguenza delle risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del dibattimento di primo grado, deve concludersi che è stato acquisito, a carico del Bagliesi, un formidabile riscontro che conferma la chiamata di correo del Seidita già di per sé del tutto attendibile e credibile.

La localizzazione dell'imputato in un'area comprendente la casa della vittima Alduino Francesco Paolo alle ore 5:32, seppur di per sé neutra (in quanto, in astratto, l'imputato si sarebbe potuto trovare in uno qualsiasi dei punti di quell'area e, quindi, in ipotesi, anche lontano dalla casa dell'Alduino), infatti, assume rilievo, non soltanto per l'orario insolito e per la totale assenza di diversa giustificazione

(stante la verificata falsità dell'affermazione relativa alla sua presenza all'interno del mercato ortofrutticolo di Partinico), ma, soprattutto, per il collegamento con Lo Biundo Giuseppe, che, a sua volta, appena pochi minuti prima, aveva contattato Pezzino Salvatore (la cui compartecipazione nel delitto è ormai incontestata per effetto della condanna divenuta definitiva con sentenza della Suprema Corte Sez. I del 9 febbraio 2007 n. 22721) con modalità tali (la durata di un solo secondo della telefonata indica che si è trattato sostanzialmente di poco più che di un semplice squillo) da comprovare che si sia trattato del segnale per comunicare al Pezzino medesimo di essere giunto presso l'abitazione di quest'ultimo per accompagnarlo sino al magazzino ove lo attendeva il Seidita.

D'altra parte, quanto appena detto è comprovato anche dalla localizzazione del telefono cellulare di Lo Biundo Giuseppe, prima (quando fa lo squillo al Pezzino e riceve la chiamata del Bagliesi) in area ricomprensente la casa del Pezzino e, poi, quando a sua volta chiama il Bagliesi, in area ricomprensente il magazzino del Seidita.

A ciò si aggiungano i contatti telefonici di quella stessa mattina, in coincidenza con l'esecuzione del delitto, tra lo stesso Lo Biundo Giuseppe ed il fratello Antonino che, nel frattempo, si era recato ad attendere Seidita e Pezzino nel luogo convenuto per abbandonare ed incendiare l'autovettura rubata utilizzata.

In sostanza, l'intera sequenza delle telefonate intercorse in quelle prime ore della mattina tra alcuni dei soggetti facenti parte di una medesima cosca mafiosa dimostra il coinvolgimento degli stessi nel ruolo che si ricava dalla ricostruzione dei fatti operata dal collaborante Seidita pur integrata da quelle altre risultanze specificamente concernenti il ruolo di Lo Biundo Giuseppe (v. sopra: la lettera del Pezzino a Lo Biundo Giuseppe; l'intercettazione telefonica di una

conversazione degli stessi; la telefonata fatta alle 5:28 da Lo Biundo Giuseppe a Pezzino Salvatore; gli spostamenti di Lo Biundo Giuseppe desunti dalla localizzazione del suo telefono cellulare in concomitanza con le telefonate fatte o ricevute) ignorato dal Seidita medesimo per le ragioni sopra già esposte (il Pezzino non aveva alcun motivo di comunicare al Seidita che si era avvalso di Lo Biundo Giuseppe – o anche di Lo Biundo Giuseppe insieme a Lo Biundo Antonino – per raggiungere il magazzino, perché già abitualmente e notoriamente egli, essendo privo di patente di guida, si faceva accompagnare dai fratelli Lo Biundo quando si trovava in Partinico e gli stessi fratelli erano soggetti già coinvolti nelle attività criminali di quel gruppo mafioso costituitosi dopo l’arresto di Vito Vitale).

Non può dubitarsi, poi, che i riscontri esterni al racconto del Seidita ricavati dall’analisi dei tabulati delle conversazioni telefoniche intercorse in concomitanza con la preparazione e l’esecuzione del duplice omicidio abbiano natura individualizzante nel senso della loro idoneità a legare la posizione individuale del Bagliesi al piano omicidiario poi attuato in quanto consentono di confermare l’attivazione dell’imputato nei tempi e nei luoghi indicati dal Seidita. Ciò detto, deve essere, poi, valutata in concreto in senso sfavorevole all’imputato la proposizione di un alibi riconosciuto mendace in questa sede.

Occorre, in proposito, puntualizzare, esaminando a questo punto il motivo di appello del P.M. sopra sintetizzato sub 6), che non appare del tutto corretto affermare che *“la propalazione di Seidita ha come riscontro di natura individualizzante, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, proprio l’alibi falso modellato da Suriano”* (v. pag. 21 dell’atto di appello).

L'alibi mendace (a differenza di quello mancante o fallito che non può essere posto comunque a carico dell'imputato come elemento sfavorevole non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza), invero, non ha in sé valore di riscontro individualizzante ai sensi del terzo comma dell'art. 192 c.p.p., ma, in quanto sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, piuttosto costituisce sicuramente ulteriore indizio "*munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità*" (cfr. Cass. Sez. II 15 dicembre 2005 n. 5060, Solimando e altri e Cass. Sez. II 22 marzo 1996 n. 10469, Arena ed altri) ancorché da valutarsi nel contesto delle complessive risultanze probatorie.

Si tratta, in sostanza, di un indizio in sé pur sempre generico, che, tuttavia, calato nella situazione concreta, può rivelarsi idoneo a rafforzare l'attendibilità del chiamante in correità e, quindi, il quadro probatorio complessivamente acquisito a carico dell'imputato.

Ebbene, non può trascurarsi allora che l'alibi mendace del Bagliesi appare inserirsi in una strategia complessiva di alcuni appartenenti alla medesima cosca mafiosa finalizzata a minare alla radice l'attendibilità del chiamante in correità Seidita Michele.

Si è già visto sopra che il tentativo operato in questo processo ha fatto seguito ad altro tentativo già attuato nel processo per l'omicidio di Riina Salvatore, laddove anche in quel caso, approfittando di una consulenza dell'Ing. Carlevaro ugualmente priva di adeguato supporto scientifico, sono stati introdotti alcuni testimoni al fine di dimostrare falsamente la presenza di Vitale Giuseppa e del di lei marito Caleca Francesco presso la pizzeria "Mirage" di Trappeto in contrasto con la localizzazione presso la loro abitazione di Partinico risultante dagli accertamenti del consulente Dott. Genchi.

Quel tentativo è fallito anche per la sopravvenuta collaborazione della Vitale che ha ammesso di essersi effettivamente trovata nella sua abitazione di Partinico e non a Trappeto.

Ma quel che qui rileva è che il ricorso, da parte dell'imputato, alla medesima strategia difensiva basata sulla predisposizione di un falso alibi tale da scardinare nella fondamenta l'attendibilità di un collaborante che stava ricostruendo le articolate attività criminali di quel gruppo mafioso di cui anche gli imputati di quello e di questo processo hanno fatto parte, è indicativo di una estrema malafede e tale da costituire sicuramente, per la sua peculiarità, nella specifica ed obbiettiva situazione in esame, un ulteriore indizio della consapevolezza nell'imputato medesimo dell'illiceità della propria condotta che si mira a nascondere alla Giustizia.

In tal senso, dunque, anche il falso alibi predisposto attraverso la testimonianza del Suriano costituisce ulteriore indizio, da valutarsi sfavorevolmente a carico del Bagliesi, che, ancorché non necessario alla stregua dei riscontri individualizzanti sopra ravvisati, è, comunque, idoneo a rafforzare ancor più l'attendibilità della chiamata in correità del Seidita.

* * *

CONCLUSIONI E TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Alla stregua di tutte le considerazioni sopra svolte, questa Corte ritiene fondato l'appello del Pubblico Ministero e, per l'effetto, va riformata la sentenza impugnata affermando la penale responsabilità dell'imputato Bagliesi Salvatore per il contestato concorso in ordine al duplice omicidio ed al connesso reato in materia di armi unificati sotto il vincolo della continuazione.

Non può, peraltro, minimamente dubitarsi della sussistenza della contestata aggravante della premeditazione poiché il delitto è stato ampiamente preordinato ed anche l'apporto del Bagliesi non può ritenersi di certo estemporaneo per la necessaria preparazione che deve logicamente farsi risalire già alla riunione svoltasi nei giorni precedenti, cui, secondo quanto riferito dal Seidita, anche il Bagliesi ebbe a partecipare.

D'altra parte, nel ruolo del Bagliesi è già insita la necessaria predisposizione risalente almeno alla sera precedente e, dunque, l'esistenza di un adeguato lasso di tempo tra l'insorgere del proposito di partecipazione al piano omicidiario e la concreta successiva sua attuazione.

Sussiste, altresì, la contestata aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91 perché il delitto in esame si inserisce con tutta evidenza nelle strategie di una associazione mafiosa in questo diretto a ribadire il potere sul territorio esercitato sino ad allora da quest'ultima ed a rintuzzare i tentativi di un nuovo concorrente gruppo mafioso che intendeva operare autonomamente dopo l'arresto del capo Vito Vitale. La detta aggravante, peraltro, non rileva poiché il delitto deve ritenersi punito già con la pena dell'ergastolo in considerazione della ritenuta aggravante della premeditazione e per l'assenza di qualsiasi elemento che possa giustificare la concessione di circostanze attenuanti generiche tenuto conto, non soltanto della efferatezza del delitto medesimo e, quindi, della sua gravità, ma anche della capacità a delinquere del Bagliesi, desunta dai motivi che lo hanno condotto a compartecipare al reato riconducibili alla sua appartenenza, o quanto meno collateralità e "vicinanza", ad una associazione mafiosa, e della condotta processuale concretizzatasi nella predisposizione di un falso alibi nell'ambito di una strategia diretta a minare l'attendibilità

complessiva di un collaborante, oltre che a sottrarre l'imputato medesimo alle conseguenze del suo delittuoso operato.

In conseguenza, per il più grave reato di cui al capo a), deve essere inflitta la pena dell'ergastolo, cui va aggiunto, in considerazione della continuazione in relazione all'omicidio anche del Rossello e dell'affermazione di colpevolezza anche per il connesso reato di cui al capo b), ai sensi dell'art. 72 c.p., l'isolamento diurno nella misura che si ritiene di potere determinare nella durata di anno uno.

Alla condanna conseguono l'obbligo del pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e quello del pagamento delle proprie spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare in carcere, nonché, ai sensi degli artt. 28, 29 e 32 c.p., le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà genitoriale.

Ai sensi dell'art. 36 c.p., inoltre, la sentenza di condanna deve essere pubblicata, per estratto, mediante affissione nel Comuni di Partinico nel quale il reato fu commesso, coincidente anche con l'ultima residenza dell'imputato, nonché, per una sola volta, a spese di quest'ultimo, sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Repubblica".

Dall'accertata responsabilità penale per l'omicidio di Rossello Roberto consegue, infine, a norma dell'art. 538 c.p.p. e degli artt. 2043 e segg. cod. civ., richiamati dall'art. 185 c.p., l'obbligo per il Bagliesi di provvedere al risarcimento del danno ingiusto arrecato alle parti civili costituite (La Corte Iolanda, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori Rossello Provvidenza, Rossello Francesco e Rossello Elena), legittimati ad ottenere il risarcimento per avere subito, in conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito del Bagliesi, un'ingiusta lesione della propria sfera giuridica tutelata

dall'ordinamento in proprio e quali successori universali di Rossello Roberto.

Tale danno risarcibile va individuato, a norma dell'art. 2059 cod. civ., non solo in quello di natura patrimoniale, ma anche in quello di natura morale, per le sofferenze psichiche provocate dal fatto delittuoso alla sfera affettiva degli aventi diritto, nonché nel pregiudizio alla vita di relazione sia sotto il profilo dell'aspetto del danno economico sia sotto quello del danno morale derivante dall'ingiusto perturbamento dello stato d'animo dei medesimi.

Va accolta, pertanto, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dalle parti civili costituite, danni, tuttavia, da quantificarsi in altra sede non essendo stati qui acquisiti elementi sufficienti a determinarne l'esatto ammontare.

In forza del disposto del secondo comma dell'art. 539 c.p.p., tuttavia, deve essere accolta la domanda di condanna dell'imputato al pagamento, in favore delle dette parti civili che ne hanno fatto richiesta, di una provvisoria (immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.p.p.), che può determinarsi in euro 80.000,00 in favore di La Corte Iolanda e di euro 40.000,00 in favore di ciascuno dei tre figli.

Infine, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., il Bagliesi deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili sia nel processo di primo grado, che, vista la nota specifica prodotta a suo tempo, si liquidano in complessivi euro 4.202,00 (di cui euro 3.344,00 per onorario, euro 440,00 per indennità ed euro 418,00 per spese) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, sia delle spese sostenute dalle medesime parti civili nel presente processo di appello, che, vista la nota specifica oggi prodotta, si liquidano in complessivi euro 900,00 (di cui euro 680,00 per onorario, euro 120,00 per

indennità e euro 100,00 per spese) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge

Ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p., in considerazione della complessità della stesura della motivazione in rapporto alla gravità delle imputazioni ed ai numerosi profili di fatto e di diritto da esaminare, va fissato in giorni 45 il termine per il deposito della sentenza.

Infine, per completezza, si puntualizza che non occorre far luogo ad alcuna ulteriore iniziativa in ordine alla ritenuta falsità della deposizione del teste Suriano Massimiliano poiché con ordinanza dibattimentale del 26 novembre 2007 la Corte di Assise ha già disposto la trasmissione alla Procura della Repubblica di Palermo di copia dei verbali del 9 maggio e 12 novembre 2007 nella parte relativa alle dichiarazioni del Suriano (ordinanza cui, poi, è stata data esecuzione con nota del 14 dicembre 2007 del Presidente della Corte di Assise).

P.Q.M.

La Corte, letti gli artt. 592, 605, 533, 535, 538 e segg., 544 comma 3 c.p.p., 28, 29, 32 e 36 c.p.; in riforma della sentenza della Corte di Assise di Palermo, Sezione Terza, del 18 dicembre 2007 appellata dal Pubblico Ministero nei confronti di Bagliesi Salvatore:

- dichiara Bagliesi Salvatore colpevole dei reati ascrittigli e lo condanna alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo di anno uno;
- dichiara Bagliesi Salvatore interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduto dalla potestà genitoriale;
- ordina nei confronti dell'imputato Bagliesi Salvatore, la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, mediante affissione nel Comune di Partinico, nonché, per una sola volta, a

spese del medesimo, sui quotidiani “Il Giornale di Sicilia” e “La Repubblica”;

- condanna Bagliesi Salvatore al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, nonché al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere;
- condanna Bagliesi Salvatore al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita La Corte Iolanda, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori Rossello Provvidenza, Rossello Francesco e Rossello Elena, nonché al pagamento, a titolo di provvisorio, in favore della prima della somma di euro 80.000,00 ed in favore di ciascuno dei figli della somma di euro 40.000,00;
- condanna Bagliesi Salvatore al pagamento delle spese processuali sostenute dalle predette parti civili nel giudizio di primo grado liquidate in complessivi euro 4.202,00, di cui euro 3344,00 per onorario, euro 440,00 per indennità ed euro 418,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna Bagliesi Salvatore al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado di appello dalla parte civile La Corte Iolanda, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori Rossello Provvidenza, Rossello Francesco e Rossello Elena, liquidate in complessivi euro 900,00, di cui euro 680,00 per onorario, euro 120,00 per indennità ed euro 100,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- indica in giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Così deciso in Palermo il 9 dicembre 2008

Il Consigliere estensore

Il Presidente

